

# Rapporto sul Messaggio 4374

## Della Commissione speciale scolastica sul messaggio 15 febbraio 1995 concernente la legge sulle scuole professionali

### INDICE

1. INTRODUZIONE
- 1.1 L'evoluzione della formazione nelle scuole professionali
- 1.2 Il quadro legislativo
- 1.3 Scuole interessate dalla nuova legge
2. ESAME COMMISSIONALE
- 2.1 Procedura d'analisi commissionale e punti chiave
- 2.2 Tecnica legislativa
- 2.3 Competenze del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio
- 2.4 Condizioni d'ammissione
- 2.5 Vigilanza
- 2.6 Maturità professionale
- 2.7 Formazione dei docenti
- 2.8 Il concetto delle unità capitalizzabili
- 2.9 Rimborso spese dei trasporti
- 2.10 Procedure di passaggio della STS alla SUP
3. COMMENTI AI SINGOLI ARTICOLI
4. CONCLUSIONI

### **1. INTRODUZIONE**

#### **1.1 L'evoluzione della formazione nelle scuole professionali**

Già all'inizio di questo secolo nel nostro Cantone ha preso avvio la formazione professionale impostata quale curriculum basato su due componenti l'azienda e la scuola professionale - chiamate a collaborare per conferire ai giovani una buona cultura generale ed il sapere indispensabile per l'esercizio di una professione. Nel corso degli ultimi anni, con una procedura insolitamente veloce per il nostro paese, l'impostazione della formazione professionale a livello federale è stata portata ad una svolta incisiva grazie all'introduzione della maturità professionale. L'obiettivo principale di questa riforma è la riqualificazione ed il consolidamento delle scuole professionali, che dovrebbero divenire così più attrattive per i nostri giovani.

Il nuovo titolo di studio la maturità professionale - viene conseguito unitamente ad un attestato di capacità e permette l'accesso senza esami di ammissione alle scuole specializzate superiori, quali le scuole tecniche superiori, le scuole superiori di arte applicata, le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione, le scuole dei tecnici e rappresenta una valida alternativa agli studi medio superiori.

In un paese privo di materie prime e con dei costi di produzione elevati rispetto ad altri Stati, puntare sulla formazione ed in particolare sulla formazione professionale diventa un obbligo: tra i criteri di scelta d'insediamento o di permanenza di aziende sul nostro territorio, la possibilità di trovare manodopera qualificata in loco rappresenta un elemento determinante e diviene un fattore di competitività rilevante.

Per questo le innovazioni introdotte nel settore della formazione professionale indirizzano ancora di più le scuole mediante contatti diretti obbligatori con il mondo del lavoro ad una stretta collaborazione con il tessuto artigianale, industriale e commerciale nel quale sono chiamate ad operare.

Il tanto sospirato rilancio economico del nostro paese dipenderà anche dall'esito di questa innovazione nelle scuole professionali.

Ma la sfida per il settore della formazione professionale è appena iniziata e se il nuovo disegno di legge sulle scuole professionali rappresenta sicuramente un passo importante, esso costituisce una prima innovazione, alla quale faranno seguito a corto termine diverse altre novità, dall'istituzione delle scuole universitarie professionali, alla istituzionalizzazione della formazione permanente.

#### **1.2 Il quadro legislativo**

Se a livello federale la (Legge federale sulla formazione professionale) del 19 aprile 1978 regola sia gli aspetti pratici che gli aspetti teorici della formazione professionale e coinvolge le strutture scolastiche del grado post-obbligatorio secondario e terziario, a livello cantonale i due aspetti della formazione pratico e teorico sono stati suddivisi in testi legislativi separati:

Formazione teorica

Sino al 1° febbraio 1990 era in vigore in Ticino la "Legge della scuola" del 29 maggio 1958, nella quale si contemplavano unicamente le scuole professionali di grado secondario II. Le scuole del grado terziario o superiore presenti nel nostro Cantone sono invece regolate da leggi e decreti specifici.

#### Formazione pratica

Gli aspetti pratici della formazione professionale sono invece contemplati nella (Legge cantonale sulla formazione professionale) del 24 maggio 1984.

Con l'entrata in vigore della "Legge della scuola" del 1° febbraio 1990, si rende ora necessaria la "Legge sulle scuole professionali" che contempli i due gradi di insegnamento, quello immediatamente post-obbligatorio (secondario II) e quello terziario o superiore.

Il nuovo disegno di legge deve quindi regolamentare, in un unico testo, tutto l'ordinamento scolastico professionale esistente e assicurare un recepimento, a corto termine, delle innovazioni che vi saranno a seguito dell'istituzione delle scuole universitarie professionali e dell'introduzione della formazione permanente.

### **1.3 Scuole interessate dalla nuova legge**

Le Scuole interessate dalla nuova "Legge sulle scuole professionali" sottostanno per la maggior parte alla "Legge federale sulla formazione professionale" e sono:

Scuole professionali di grado secondario II.

Scuole professionali artigianali e industriali (SPAI) .

Scuole professionali commerciali (SPC) .

Scuole medie professionali (SMP) .

Scuole d'arti e mestieri (SAM) .

Scuole d'arte applicata (SAA) .

Scuole medie di commercio (SMC) .

Scuole professionali di grado terziario:

Scuole dei tecnici ST .

Scuole superiori d'informatica di gestione (SSIG) .

Scuole superiori per i quadri del settore alberghiero e del turismo (SSQAT) .

Scuole tecniche superiori (STS) (\*) .

Scuole superiori quadri dell'economia e amministrazione SSQEA .

Scuole superiori d'arte applicata .

(\*) La STS è regolata dalla (Legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore), ma in effetti dal lato amministrativo a partire dal 1 settembre 1995 unitamente alla SAT ed al ciclo propedeutico - è stata attribuita alla DFP e sottostà all'Ufficio della formazione industriale. Questa attribuzione è provvisoria in vista dell'istituzione della scuola universitaria professionale SUP, per la quale il CdS proporrà probabilmente lo statuto di ente autonomo di diritto pubblico.

Per il grado secondario II, non regolate direttamente dalla LFFP ma rette da accordi intercantonali, vi sono le scuole di diploma.

Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali:

Vi sono inoltre altre scuole, che non hanno un aggancio diretto con la Legge federale sulla formazione professionale e sono state istituite secondo le norme emanate il 23.11.1990 dalla Conferenza dei direttori delle scuole superiori per educatori specializzati ed in tempi successivi, dall'Ordinanza del dipartimento federale dell'interno, sulle esigenze minime per la formazione impartita nelle scuole superiori di lavori sociale (18.12.1995); più precisamente per il grado terziario:

Scuola per operatori sociali:

Parte delle scuole del settore sanitario e sociale sono regolamentate dalla convenzione intercantonale del 1976 e da direttive della Croce Rossa.

Con la riorganizzazione dell'amministrazione cantonale la responsabilità di queste scuole è passata dal Dipartimento delle opere sociali al Dipartimento dell'istruzione:

scuole sociosanitarie di grado secondario II .

scuole sociosanitarie di grado terziario .

La scuola degli assistenti medici (precedentemente aiuto medico) è stata recentemente regolamentata quale professione soggetta alla legge federale sulla formazione professionale.

Il Corso di giornalismo, a livello di grado terziario, si rifà al relativo Regolamento del 29.5.1990

Già a partire dal 1985 uno speciale gruppo di lavoro dipartimentale provvedeva all'elaborazione di un avamprogetto di questa legge, che in attesa dell'emanazione della legge quadro della scuola è rimasto congelato sino al 1990.

Nel 1990 con l'adozione della nuova "Legge della scuola" sono stati subito avviati i lavori di adeguamento del precedente avamprogetto alla nuova situazione giuridica.

Parallelamente però a livello federale si stavano delineando diverse novità, dettate dalle nuove esigenze di rivalorizzazione della formazione professionale in alternativa agli studi liceali ed universitari.

Se da una parte il fermento presente nel settore della formazione professionale ha rallentato la presentazione di questo messaggio, dall' altro non si è mancato di portare una serie di importanti modifiche alla legge cantonale sulla formazione professionale negli articoli riguardanti l' aggiornamento, il perfezionamento e la riqualifica (dicembre 1992).

Il Cantone non ha mancato di legiferare in modo specifico per offrire, in materia di completamento ed approfondimento della preparazione professionale, nuovi istituti scolastici: dei primi mesi del 1993 sono il decreto legge istituyente la nuova sezione di elettrotecnica della Scuola Tecnica Superiore (20 aprile 1993), la legge concernente la Scuola superiore di informatica e gestione (18 maggio 1993) e la legge concernente l' istituzione della Scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo (18 maggio 1993).

## **2. ESAME COMMISSIONALE**

### **2.1 Procedura d'analisi commissionale e punti chiave**

La Commissione ha iniziato i lavori di analisi del messaggio dopo aver sentito il direttore del DIC, on. Giuseppe Buffi, ed il direttore della Divisione formazione professionale, prof. Vincenzo Nembrini, che ha seguito costantemente, con grande disponibilità e competenza, i lavori commissionali.

Per quanto concerne l'impostazione della nuova legge sono stati sentiti l'avv. Keller e l' avv. Dell'Ambrogio. I punti soggetti a maggior discussione ed approfondimento in seno alla Commissione sono stati di due tipi:

- formale, struttura ed impostazione della nuova legge ;
- contenuto specifico, dettagli relativi alle singole scuole.

#### Impostazione della nuova legge:

La proposta di legge formulata nel messaggio, con un totale di 34 articoli, prevede l' abrogazione di ca. 500 articoli contenuti in:

- 9 decreti legislativi
- 5 leggi
- 1 convenzione oltre alle modifiche di altri 3 testi di legge e l'abrogazione di alcuni articoli della (vecchia) legge della scuola del 29 maggio 1958. Parte di queste norme confluiranno nei regolamenti di applicazione. Le leggi, i decreti e la convenzione modificati e/o abrogati, sono presenti nel disegno di legge nella forma di allegato e questo in sintonia con quanto viene svolto anche dalla Confederazione.

Il testo integrale della legge, compreso l'allegato, viene comunque pubblicato sul bollettino ufficiale e la clausola referendaria è da intendersi estesa pure all' allegato.

La Commissione ha richiesto al DIC un' analisi dettagliata dell' influsso dovuto agli stralci dei 15 testi di legge, decreti legge e convenzione (modifica di competenze, passaggi a regolamento ecc.).[1]

Le competenze in materia di designazione delle sedi delle scuole, precedentemente regolate dalla legge o dai decreti legge, nella proposta di legge del messaggio venivano attribuite al CdS.

La Commissione propone, con la modifica dell' art. 3, di mantenere le competenze del Gran Consiglio in materia di apertura o chiusura di una scuola o di una sezione.

In materia di delega dell' insegnamento a terzi, con la proposta di stralcio dell' art. 9 del messaggio, la Commissione invita a lasciare al Gran Consiglio questa competenza.

#### Dettagli relativi alle singole scuole:

Se di massima la Commissione ha condiviso la tecnica legislativa proposta, che riduce notevolmente il grado di dettaglio di descrizione di ogni singola scuola, per alcuni punti ha invece ritenuto opportuno proporre il recupero di alcune norme, in particolare:

- scopo e finalità delle scuole (nuovi art. 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32);
- condizioni d'ammissione (art. 13 e 22) ;
- delega (stralcio art. 9 del messaggio) .

Con il testo di legge proposto nel messaggio del CdS, lo scopo e la finalità delle singole scuole non sempre vengono descritti in modo esaustivo; le condizioni di ammissione, di esame, di promozione e gli attestati rilasciati, nel disegno di legge del CdS vengono demandati al regolamento delle singole scuole.

La Commissione propone invece di inserire nel testo di legge, in forma generale ma vincolante, almeno alcune indicazioni relative alle condizioni d' ammissione.

Dopo un' analisi atta a individuare il denominatore comune tra le diverse scuole in materia di condizioni d' ammissione [2], la Commissione propone l' introduzione dell' art. 13 condizioni d' ammissione per le scuole del grado secondario II e dell' art. 22 condizioni d' ammissione per le scuole del grado terziario - .

In questi due nuovi articoli viene affrontato anche il tema del numero chiuso, in modo generale, per tutte le scuole, demandando al CdS la competenza di ricorrere ad esami di graduatoria qualora le condizioni contingenti lo richiedessero.

A completamento dell' art. 11 proposto dal messaggio - che enumera unicamente gli sbocchi aperti ai detentori della maturità professionale - la Commissione propone l' aggiunta di un capoverso che specifichi le modalità di conseguimento del titolo stesso.

## 2.2 Tecnica legislativa

Tra gli intenti dichiarati dal CdS con la presentazione di questo messaggio viene menzionata l' esigenza di semplificare lo strumento giuridico, raggruppando in un quadro unitario sistematico, completo e possibilmente duraturo i molteplici interventi sparsi in leggi, leggine e decreti ad hoc, che rendono difficoltoso il discernimento all' utenza.

Pur condividendo in linea di massima il principio, la Commissione ha richiesto alcune precisazioni .

Il (quadro unitario sistematico) rimane ancora per (l'utenza) - ossia anche il cittadino qualunque - di difficile comprensione, visto che non vi sono richiami ai testi di legge ai quali comunque è necessario rifarsi per potere avere il quadro completo della nuova legge proposta (legge federale, legge quadro).

Secondo l' autorità esecutiva, in futuro, (l'utenza) che utilizza i testi di legge sarà unicamente un' utenza di addetti ai lavori, mentre per il cittadino comune ogni singola scuola dovrà fornire un testo di presentazione, nel quale saranno contenute tutte le indicazioni importanti, riprese da leggi e ordinanze federali e cantonali come pure dai regolamenti. Sforzi in questo senso sono già stati intrapresi ad esempio a livello di scuola elementare e di scuole socio-sanitarie.

Il compito di allestire gli opuscoli informativi spetta alla direzione delle scuole con il coordinamento del DIC. Per quanto concerne il (quadro giuridico duraturo) la Commissione ha differenziato tra modifiche rilevanti - quali ad esempio l' apertura o la chiusura di una scuola, le condizioni di ammissione, le finalità ed i titoli che si conseguono - e modifiche che necessitano tempi brevi e flessibilità massima da parte dell' autorità esecutiva, ossia in generale le esigenze dettate dalla gestione stessa delle scuole e delle sezioni esistenti.

## 2.3 Competenze del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio

Già nella discussione di entrata in materia si delineava un conflitto tra la ricerca di flessibilità da parte del Governo, e la possibilità di intervento del Gran Consiglio.

Se parte delle competenze cedute al Consiglio di Stato sembrano giustificate, la Commissione ritiene opportuno differenziare tra procedure a carattere amministrativo e procedure che invece necessitano una presa di posizione politica.

Modifiche rilevanti nelle scuole necessitano in tutti i casi dei tempi di attuazione della grandezza d' ordine di mesi, per cui, il mantenimento di determinate competenze da parte del GC non va ad allungare i tempi d' azione o ridurre la flessibilità, ma favorisce piuttosto il collegamento delle scuole e dell' amministrazione con i (non addetti) ai lavori, quali rappresentanti della realtà socio-culturale nella quale le scuole professionali sono chiamate ad operare e a collaborare.

In particolare il messaggio propone la delega delle competenze di apertura e chiusura di una scuola o di una sezione al CdS ed il totale rimando a regolamento per le condizioni d' ammissione.

Nell' art. 172 della legge della scuola del 1958 in materia di istituzione delle scuole d' arti e mestieri la competenza era delegata al CdS, che poteva pure decidere il trasferimento di una o più sezioni.

La Legge quadro del 1990 non dice molto a questo riguardo, dando competenze generiche al DIC in materia d' organizzazione amministrativa generale della scuola (art. 10 cpv. 2) e la competenza al CdS di fissare per regolamento i comprensori delle singole sedi scolastiche cantonali (art. 16 corrispondente al 10 bis della vecchia legge). Non essendoci indicazioni precise, è d' obbligo il rinvio alle leggi settoriali.

Per le scuole dell' infanzia e le scuole elementari l' istituzione spetta al CdS su istanza dei Municipi (art. 3 Legge sulla scuola dell' infanzia e sulla scuola elementare).

La scuola media è istituita, ordinata e diretta dalla Stato (art. 1 Legge sulla scuola media). Per le scuole medie superiori e la STS, nel relativo testo di legge del 26.5.1982, si parla di (direzione generale che spetta al CdS) senza peraltro citare direttamente la questione dell' istituzione.

Il messaggio del CdS sulle scuole professionali propone di delegare al DIC la competenza di (trasformare le scuole o sezioni elencate, istituirne o chiuderne) (art. 3, cpv. 1), riservando al GC unicamente competenze finanziarie (art. 3 cpv. 2).

La Commissione, visto anche l' aggancio diretto che queste scuole hanno con il mondo del lavoro, propone di modificare l' art. 3, lasciando al CdS la facoltà di trasformare le scuole istituendo o sospendendo singoli curricula, ma mantenendo la competenza del Gran Consiglio in materia di apertura o chiusura di scuole o sezioni (per sezioni si intendano i dipartimenti delle singole scuole, ad esempio quelle delle STS).

Per quanto concerne la delega dell' insegnamento professionale a Comuni, associazioni professionali, enti di utilità pubblica o aziende attualmente la competenza in materia è del Gran Consiglio.

Finora il GC ha fatto uso di questo suo potere in un unico caso, mediante la delega conferita al CdS all' art. 168 della Legge sulla scuola del 1958, conferita per la formazione obbligatoria degli apprendisti del settore commerciale che, in Ticino e in molti altri Cantoni, è affidata alla Società svizzera degli impiegati di commercio (SSIC).

La Commissione ha ritenuto opportuno mantenere le competenze del Gran Consiglio in materia di delega e propone pertanto lo stralcio dell' art. 9 del messaggio.

Malgrado ciò la possibilità di delega dell' organizzazione di scuole professionali a terzi rimane immutata, conformemente all' art. 32 della Legge Federale sulla Formazione Professionale (LFFP):

Il cpv. 1 dell' art. 32 della LFFP attribuisce ai Cantoni la responsabilità generale il cpv. 2 introduce la possibilità di delega ad associazioni professionali, organizzazioni di utilità pubblica o aziende.

## **2.4 Condizioni d'ammissione**

Volendo evitare una rigidità dovuta ad una descrizione dettagliata nella legge delle condizioni di ammissione, il messaggio propone di demandare totalmente a regolamento le condizioni di ammissione delle singole scuole (art. 5, cpv. 1).

Nel quadro attuale per contro vengono precisate competenze, condizioni d' ammissione, di promozione e di conferimento del diploma separatamente per ogni scuola, con gradi di dettaglio diversi a livello di legge o di decreto legislativo. [1].

Accettando la proposta di legge del messaggio si passerebbe da una situazione di estrema rigidità ad una condizione di estrema elasticità per quanto concerne le condizioni d' ammissione.

A detta della Commissione, l' intento da perseguire è quello di garantire un passaggio coordinato tra le scuole stesse (titoli conseguiti che portano a riconoscimento e al libero accesso ad altre scuole), pur lasciando aperta la possibilità di deroghe al principio generale.

Negli ultimi decreti legislativi inerenti alle scuole professionali si è già andati in questa direzione, visto che pur enunciando dei principi di ammissione ancorati alla nostra realtà cantonale specifica, si è lasciata una certa autonomia di valutazione di titoli o situazioni personali particolari.

La Commissione propone quindi di inserire nel testo di legge delle condizioni generali d'ammissione, lasciando aperta la possibilità di deroga alle condizioni standard tramite analisi dei singoli casi. A regolamento si rimanda invece unicamente per la definizione dei particolari d' ammissione.

Nell' allegato [2] vengono elencate le condizioni di ammissione attualmente valide nelle scuole professionali di grado secondario II. Contemplando solamente le scuole per le quali esistono delle condizioni d' ammissione, oltre al proscioglimento dall' obbligo scolastico e alla sottoscrizione di un contratto di tirocinio, si giunge alla formulazione dell' art. 13 cpv. 1, che pur garantendo una certa genericità consente alle scuole di modulare una certa differenza.

Alle SPAI e alla SPF si è ammessi con un contratto di tirocinio, e quindi implicitamente essendo stati anche prosciolti dall' obbligo scolastico.

Le SMP, i curricula di maturità delle SAM e della SM e le scuole medie di commercio a tempo pieno hanno condizioni d' ammissione particolari.

Fino a qualche anno fa, escluse SPAI e SPC, la condizione per un' ammissione immediatamente dopo la SM prevedeva la menzione SMS. Nella formulazione dell' art. 13 si è cercato di non evidenziare il possesso delle condizioni d' ammissione delle SMS, ma di permettere a chi detiene la menzione SM, con un certo sforzo, di poter essere ammesso a tutte le scuole, soprattutto a quelle a tempo pieno.

All' art. 13 cpv. 2 si citano le condizioni d' ammissione per impiegati e operai in possesso di un attestato di capacità o per maggiorenni senza qualifiche particolari: condizioni che tengono conto, se il caso, degli anni di tirocinio e dell' esperienza specifica e non solo del titolo all' uscita della scuola media.

Sempre all' art. 13 cpv. 3 si introduce la base legale per il numero chiuso, riprendendola dall' art. 174 della legge della scuola del 1958 (quando il numero degli iscritti all' ammissione supera il numero dei posti disponibili, possono essere sottoposti ad esame tutti i postulanti, anche quelli provvisti degli attestati richiesti, al fine di stabilirne la graduatoria).

Nella maggior parte dei casi la limitazione è dettata dal numero di posti di formazione disponibili, è oggi dovuta a criteri economici e costituisce l' eccezione, toccando unicamente un numero limitato di scuole. In un futuro prossimo potrebbero esserci anche criteri sociopolitici ad indurre lo Stato ad aumentare il numero dei posti di formazione.

Nella formulazione scelta al cpv. 3 dell' art. 13 si indica chiaramente che la competenza nello stabilire quali siano le scuole a numero chiuso o prefissato spetta al CdS.

La Commissione auspica comunque che anche in futuro il numero chiuso nelle scuole di grado secondario II costituisca l' eccezione.

Analoghe riflessioni a quelle fatte per l' art. 3 cpv. 1 sono alla base dell' introduzione dell' art. 22 cpv. 1 concernente le condizioni d' ammissione nelle scuole professionali superiori.

Il criterio di principio fissato in questo caso per l' ammissione ad una scuola di questo grado è il possesso di una maturità professionale.

Visto e considerato che le scuole del grado terziario finiranno per lo più sotto il cappello della SUP, il riferimento in futuro sarà costituito dall' art. 5 della Legge federale sulle SUP, che ne fissa le condizioni d' ammissione.

Per questo motivo la Commissione ha ritenuto opportuno indicare unicamente il criterio di principio.

Per questo motivo la Commissione ha ritenuto opportuno indicare unicamente il criterio di principio.

Per titoli equivalenti la LF sulle SUP prevede un anno di pratica nell' indirizzo scelto.

La patente rilasciata dalla scuola magistrale seminariale viene considerata equivalente ad una maturità cantonale (ad es. come quella della scuola superiore di commercio). Non si esclude che in futuro la scuola magistrale possa essere inserita sotto il cappello della SUP.

Per chi è in possesso di una maturità liceale, di regola, viene richiesto un anno di pratica nell' indirizzo di studi scelto.

Al cpv. 2 dell' art. 22 la clausola del numero chiuso viene inserita analogamente all' art.13 cpv. 3.

Certe formazioni sono, in questo grado di scuola, dipendenti non dai posti fisici disponibili nelle scuole, ma piuttosto dalle strutture esistenti.

Si pensi ad esempio alla formazione di infermieri, legata al posto di stage, per la quale vi sono possibilità di lavoro ma i posti di formazione sono limitati al punto tale di prevedere purtroppo di creare in questo settore una formazione sempre più esclusivamente scolastica e teorica, con unicamente un minimo di formazione pratica.

L' intento che si vuol raggiungere con l' inserimento del cpv. 2 all' art. 22 non è comunque quello di avere la base legale per introdurre il numero chiuso ad ogni ordine di scuola, tanto più, che il concetto di numero chiuso è mitigato dalla legge sulle SUP, che prescrive comunque il libero accesso a chi è in possesso della maturità professionale, indipendentemente dai posti disponibili.

La Commissione auspica che anche in futuro il numero chiuso nelle scuole di grado terziario costituisca l' eccezione.

## **2.5 Vigilanza**

La legge in esame è una legge settoriale, per cui le norme sono state costruite secondo il principio di sussidiarietà.

L' art. 10 cpv. 2 d della Legge della scuola, dice esplicitamente che il DIC esercita la vigilanza sulla scuola e sull' insegnamento. Tale compito è quindi affidato dalla legge in modo inequivocabile all' autorità cantonale.

La formulazione dell' art. 4 come proposta nel disegno di legge del CdS lascia adito a dubbi in quanto la competenza degli organi istituzionali viene mescolata con quella delle commissioni di vigilanza.

Per questi motivi la Commissione propone di scindere in due capoversi l' art. 4; nel primo cpv. si danno indicazioni precise sulle competenze, come pure un riferimento alla legge della scuola.

La peculiarità del settore professionale di doversi agganciare, nella misura massima possibile, alla situazione reale del mondo del lavoro per fornire il personale di cui le nostre aziende necessitano, ha portato a prevedere la possibilità da parte del CdS di far capo anche a commissioni di vigilanza.

Attualmente le commissioni per la vigilanza sull' insegnamento nel settore professionale sono circa una decina.

In alcune scuole (ad esempio per la SSQEA) la Commissione di vigilanza svolge un ruolo preciso ed importante (SSQEA art. 7 "il CdS nomina una Commissione di vigilanza composta da esperti delle materie di insegnamento, che fungono anche da periti all' esame ..."). In altre scuole invece le commissioni hanno compiti, che di fatto, sono sempre più limitati.

Il ruolo della Commissione di vigilanza è quello di un organismo in grado di facilitare le relazioni tra il mondo scolastico e quello del lavoro, dell' economia, dell' industria e del commercio.

Tale necessità è presente quando la componente del mondo del lavoro risulta essere staccata da quella della scuola, ad esempio nelle scuole di arti e mestieri o nelle scuole a tempo pieno del grado terziario. In questi casi la vita scolastica non ha quelle relazioni dirette con la componente padronale, contrariamente a quanto capita a livello secondario il dove la componente padronale è costantemente presente durante la formazione.

La formulazione potestativa dell' art. 4 cpv. 2 non vuole sminuire l' importanza delle commissioni e nemmeno decretarne la progressiva sparizione.

In un settore estremamente variegato quale quello della formazione professionale, risulta difficile formulare dei criteri vincolanti, che permettano di decidere se costituire o meno una commissione di vigilanza, per cui la Commissione con la formulazione dell' art. 14 cpv. 2 ha ritenuto opportuno lasciare libertà di valutazione, piuttosto che imporre la costituzione di commissioni per ogni singola professione, gruppi di professioni, scuole o istituti.

## **2.6 Maturità professionale**

L' art. 10 costituisce la base di diritto cantonale per la maturità professionale, che attualmente è disciplinata unicamente a livello federale, più precisamente nell' ordinanza dell' Ufficio dell' industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), relativa alla scuola media professionale (Berufsmittelschule) e, da poco, dalla LFP, modificata di recente con l' adozione della Legge federale sulle SUP.

Finora la legge della scuola conosceva, accanto alla scuola media professionale, soltanto i corsi facoltativi e i corsi di recupero nel settore professionale (1984). Con l' art. 10 di questa nuova legge viene introdotto a livello giuridico il concetto di maturità professionale sinora assente. In Ticino la maturità professionale viene offerta con indirizzo tecnico, artigianale, commerciale, artistico e sociosanitario.

La Commissione federale di maturità professionale ha stabilito inoltre in data 10.3.1994 un "elenco degli obblighi" come da allegato [3].

Nell' art. 10 cpv. 1 proposto nel messaggio del CdS si indica unicamente quali siano gli sbocchi aperti con il conseguimento di questo titolo, senza specificarne le modalità di ottenimento.

Vista la novità costituita da questo nuovo titolo, la Commissione propone di richiamare nel testo di legge perlomeno alcuni concetti generali inerenti le modalità di conseguimento.

In modo particolare è necessario precisare che la maturità professionale, pur essendo un complemento teorico, è saldamente collegata all' attestato di capacità.

L' ammissione alle scuole professionali superiori presuppone, oltre alla maturità professionale, anche il conseguimento di un attestato di capacità in un indirizzo di studio conforme alla scelta di scuola professionale superiore.

Chi consegue la maturità professionale la consegue in uno dei quattro indirizzi federali (industriale, artigianale, artistica commerciale) o nell' indirizzo sociosanitario di diritto cantonale, ma parallelamente ha anche una formazione professionale specifica, in base alla quale si indirizzerà per la scelta degli studi professionali superiori.

La maturità professionale è quindi direttamente collegata all' attestato di capacità: l' impiegato di commercio consegue la maturità unicamente se, contemporaneamente, supera gli esami di capacità.

L' unico curriculum che fa eccezione è quello che porta al conseguimento della maturità professionale commerciale passando attraverso la scuola media di commercio a tempo pieno, poiché il titolo conseguito al termine dei tre anni di scuola è un titolo equivalente all' attestato di capacità.

L' attestato di maturità può essere conseguito dopo un periodo di pratica della durata di 39 settimane, conformemente alle direttive sancite a livello federale.

L' ammissione alla SUP prevede che chi non detiene un indirizzo di studio conforme a quello scelto debba seguire un anno di pratica nel settore affine all' indirizzo di studio prescelto.

Attualmente l'accesso alla STS era regolato da due vie, il ciclo propedeutico di tre anni o l'apprendistato seguito da un anno di scuola a tempo pieno (anno di disegno).

Per quanto concerne il ciclo propedeutico per accedere alla sezione di ingegneria o architettura della STS, esso viene frequentato immediatamente dopo la scuola media e prevede un curriculum di tre anni.

Il primo anno è esclusivamente di scuola, con ca. 40 ore settimanali di insegnamento, mentre il 2 ed il 3 anno hanno la forma del tirocinio, con un giorno o un giorno e mezzo di scuola alla settimana. Al termine vengono sostenuti degli esami, superati i quali si accede direttamente alla STS. Per coloro che seguono questo iter non è previsto né il rilascio di un certificato di capacità, né il rilascio della maturità professionale. Non si esclude, che in futuro questo ciclo propedeutico possa essere trasformato in scuola d' arti e mestieri, per poter adempiere alle condizioni di rilascio dell' attestato di capacità ed estenderlo eventualmente al fine del conseguimento della maturità professionale.

Diversa invece la situazione per coloro che seguono e completano un apprendistato, per i quali l' anno di disegno -ossia l' anno di scuola a tempo pieno per poter accedere agli esami di ammissione alla STS - trasformato in anno di preparazione alla maturità professionale post-tirocinio, e quindi il superamento dell' esame porta al conseguimento della maturità professionale.

La nuova formulazione dell'art.10 cpv. 1 contiene una definizione generale di conseguimento della maturità professionale ottenibile per due vie:

- Tirocinio più un complemento teorico, conformemente allo spirito iniziale di istituzione della maturità professionale quale mezzo di rivalutazione del tirocinio indirizzato essenzialmente alle SPAI e alle SPC, e facilmente applicabile alle SAM.

- Scuola più complemento pratico. Le scuole medie di commercio a tempo pieno sono entrate successivamente a fatica nel concetto di maturità professionale, dal momento che la pratica professionale non è disgiunta dal concetto di maturità professionale. Da qui la precisazione di (un' adeguata pratica professionale), da seguire sotto contratto e con la presentazione di un lavoro di diploma.

La formulazione dell' art 10 cpv. 1 recupera anche il concetto di maturità professionale conseguibile attraverso la frequenza di scuole medie di commercio di Lugano, Chiasso e prossimamente anche Locarno. All'art. 10 cpv. 3 si gettano le basi per l' istituzione della maturità professionale di diritto cantonale per le professioni non regolate dalla LPF. In modo particolare si pensa all'introduzione della maturità professionale sociosanitaria, da conseguire dopo la frequenza della scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali, con l' aggiunta di una parte pratica.

Dal momento che l' ammissione alle scuole superiori del settore sociosanitario comporta obbligatoriamente un periodo di pratica professionale, inserendo per le scuole di diploma uno stage obbligatorio di almeno 39 settimane presso un' istituzione sociale o sanitaria, si può ottemperare alle esigenze previste per il conseguimento della maturità professionale, che a livello federale non esiste per le professioni sociosanitarie.

D' altro canto le nuove condizioni per il riconoscimento delle scuole di lavoro sociale chiedono una pratica di almeno un anno quale condizione d' ammissione, per cui avvalorando questo anno di pratica ed inserendolo nella formazione della scuola si potrebbe conseguire anche in questo settore una maturità professionale sociosanitaria.

## **2.7 Formazione dei docenti**

Dal 1980 è in corso una procedura di abilitazione dei docenti di cultura generale e di conoscenze professionali del settore secondario II, suddivisa sull' arco di 3 anni. Dopo una fase preparatoria da parte del docente per l' ammissione all' abilitazione, segue un anno di frequenza all' istituto di abilitazione, con un impegno quantitativamente calcolato in circa la metà dell' onere settimanale di insegnamento. La terza fase è costituita da una pratica assistita.

Dal 1990 tale formazione - per l' insegnamento per tutte le professioni previste dalla LFFP - è istituzionalizzata sul territorio cantonale, tramite la creazione a Massagno della sede della svizzera italiana dell' istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale.

In base all' art. 36 cpv. 1 della LFFP certi titoli di abilitazione pedagogica possono essere conseguiti all' Università e non soltanto all' istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale.

Lo stesso principio è ripreso e sviluppato all' art. 30 nell' ordinanza federale, che parla di studi equivalenti con la premessa, in certi casi, di disporre di una formazione universitaria completa.

I docenti di materie professionali sottostanno alle stesse condizioni dei docenti di cultura generale e ricevono un' abilitazione pedagogica, a complemento della formazione base richiesta, costituita dalla maestria. In mancanza della maestria nella professione specifica il requisito professionale di partenza richiesto può essere l' attestato professionale o se anche questo non vi è per la professione specifica, basta l' attestato di capacità.

Le due forme di abilitazione - quella per i docenti di cultura generale e quella per i docenti di conoscenze professionali - tendono all' unificazione, e non sono più come in passato abilitazioni diverse.

Per le formazioni non previste dalla LFFP, in particolare per le formazioni sociosanitarie, il GC nel 1993 ha votato la convenzione con la Croce Rossa Svizzera, per l' ufficializzazione dell' insegnamento da parte della Scuola superiore per le formazioni sanitarie di Stabio, nella quale vengono preparati i docenti di questo settore.

## **2.8 Il concetto delle unità capitalizzabili**

Nel campo della formazione professionale si nota come i costanti progressi tecnici rendano obbligatorio un aggiramento ed un perfezionamento del personale e come la situazione dell' economia del nostro Paese e del nostro cantone richiedano sempre più dei corsi di riqualifica e reinserimento professionale.

Le scuole professionali sono chiamate a rispondere a questa esigenza, istituendo dei corsi, adottando ove possibile il principio delle unità capitalizzabili.

A livello nazionale si stanno intraprendendo degli sforzi per inserire questo principio delle unità capitalizzabili in maniera istituzionale nel quadro formativo svizzero.

L' insegnamento modulare permette l' acquisizione di attestati professionali seguendo delle unità di corso capitalizzabili.

In alternativa alla formazione in blocco - con un corso che si dipana senza interruzioni per portare ad un certificato - con le unità capitalizzabili è possibile spezzettare il periodo di formazione, seguendo parti di corso che danno diritto, pezzo per pezzo, di giungere anche al conseguimento del diploma.

Il fatto stesso della necessità di costante aggiornamento degli operatori del settore professionale fa riflettere anche nella formazione di base, acquisita attualmente con corsi continui nelle scuole professionali.

La nozione di professione è oggi elastica: la professione esercitata da una persona nel corso della sua carriera muta mediamente in Svizzera da 3 a 5 volte.

Nel nostro Cantone a livello di scuole professionali artigianali e industriali l' offerta contempla 110 professioni diverse.

Ciò è dovuto ad una differenziazione in marcate specializzazioni già nelle professioni base; differenziazioni che con una maggiore garanzia di possibilità di specializzazione e aggiornamento durante la carriera professionale potrebbero anche essere ridotte di numero.

Per un' utilizzazione massima ed ottimale delle risorse educative presenti nel territorio, l' offerta di determinati corsi attraverso modelli a unità capitalizzabili rappresenta uno strumento indispensabile.

L' introduzione di una formazione a unità capitalizzabili permette di raggruppare, per gruppi professionali analoghi, determinati blocchi di lezioni di base, per poi differenziare la formazione solo su temi specifici, ancora nel corso del tirocinio o per professioni speciali o poco diffuse, magari anche solo successivamente, quale formazione "en emploi".

L' introduzione delle unità capitalizzabili rappresenta inoltre la premessa per un collegamento con la formazione professionale degli adulti, per la quale il DIC sta elaborando un progetto di legge.

Dalla valutazione dell' incidenza dei costi delle formazioni nelle scuole professionali artigianali ed industriali, come pure nelle scuole professionali commerciali - richiesta dalla Commissione e riportata in allegato [4] - si rileva che i costi di formazione per singola professione sono alquanto diversi.

Un coordinamento tra gli enti preposti alla formazione professionale nel Cantone, come pure una sinergia tra formazione base e formazione permanente potrebbero ripercuotersi positivamente anche sui costi.

## **2.9 Rimborso spese dei trasporti**

All' art. 12, visto lo stralcio dell' art. 9 del messaggio inerente la delega di scuole professionali a terzi, la Commissione propone lo stralcio del cpv. 2 (formulazione dell' art. 13 del messaggio), che ne regolerebbe le tasse autorizzate.

All' art. 12 cpv. 3 la Commissione propone una modifica atta a precisare chi siano i beneficiari dell' indennizzo delle spese di trasporto.

In merito viene fatta una distinzione tra coloro che hanno un contratto di tirocinio in azienda, ossia gli allievi delle SPAI, delle SPC e delle SMP, per i quali il Cantone assume le spese di viaggio con mezzi pubblici, a condizione che il loro domicilio e il luogo di tirocinio distino più di 5 km dalla scuola.

Il principio sul quale si basa questa impostazione è motivato dal fatto che l' apprendista è obbligato a frequentare la scuola nella sede d' attribuzione della professione da lui appresa.

La frequenza dell' insegnamento professionale per gli apprendisti è obbligatoria e si tratta di un obbligo di cui risponde anche il datore di lavoro. Ciò distingue questi allievi da quelli ad esempio di un liceo o di una scuola media di commercio triennale, non sottoposta a contratto di tirocinio o di una scuola di arti e mestieri con un contratto di tirocinio scolastico.

Il rimborso delle spese viaggio viene effettuato unicamente su prestazione del titolo di trasporto e l' indennizzo è riconosciuto unicamente se sia il luogo di lavoro che il domicilio distano più di 5 km.

Nell' ambito dei progetti per l' introduzione della comunità tariffale nel Cantone, si stanno valutando forme forfetarie di indennizzo, anche ai fini di promuovere l' utilizzazione dei mezzi pubblici (p. es. pagamento di metà dell' abbonamento annuale generale di tratta).

## **2.10 Procedure di passaggio della STS alla SUP**

Il CdS ha votato tempo fa una risoluzione secondo la quale la responsabilità della STS è stata trasferita dalla Divisione della scuola a quella della formazione professionale, precedendo in un certo senso quello che potrà essere il trasferimento legislativo.

Per dei docenti che attualmente operano in seno alla STS e quindi nominati nelle SMS con sede di servizio nelle STS, il trasferimento legislativo non comporta nessun ostacolo, in quanto l' abilitazione che hanno conseguito viene considerata sufficiente anche per insegnare nelle SP.

Con l' istituzione delle SUP, e quindi la soppressione della STS prevista per il 2001, si affacciano sostanzialmente tre scenari per i docenti:

### **Passaggio alla SUP**

Ai docenti delle SUP saranno chieste competenze che vanno al di là di quelle generalmente richieste per docenti di una STS o di una SMS, in conformità con l' art. 12 della legge federale sulle SUP. Sarà richiesta ad esempio la capacità di fare e gestire della ricerca e di avere una esperienza professionale di più anni. Oltre a ciò si propone per la SUP uno statuto di ente autonomo di diritto pubblico, che implicitamente porta un' autonomia anche per la scelta dei docenti dei diversi gradi.

### **Passaggio alla SAT**

Alcuni docenti della STS passeranno alla SAT e la loro posizione anche dal lato retributivo rimarrà immutata.

### **Passaggio ad una SMS**

Al fine di trovare una sistemazione dei docenti della STS che non passeranno alla SUP, il CdS si è impegnato ad essere prudente con le nomine di nuovi docenti nel settore medio superiore.

Per istituire degli istituti che soddisfino le esigenze di carattere generale, economico e sociale risulta impossibile garantire dei passaggi "automatici" di docenti da una scuola all' altra.

D' altro canto, per evitare una fuga dalla STS e un afflusso elevato di docenti alle SMS, sarebbe auspicabile cercare di anticipare le nomine di quei docenti che rispondono ai nuovi requisiti posti dalle SUP, garantendo a questo modo funzionalità e continuità alla STS sino al 2001.

Il CdS intende garantire ai docenti nominati che hanno sede di servizio nella STS e nella SMS lo statuto di docente di SMS fino alla completa integrazione della STS nella SUP.

Per quanto concerne il testo del messaggio, art. 33, dipendenti, trattandosi di norme transitorie, la Commissione ha ritenuto opportuno porre qualche limite nel legiferare, dal momento che la legge vera e propria della SUP sta per essere licenziata.

La modifica il cpv. 1 dell' art. 33 del testo del messaggio - proposta dalla Commissione - lascia aperta la possibilità di rapporti di diritto pubblico o privato. La Commissione propone inoltre lo stralcio dell' art. 33 cpv. 2 del testo del messaggio, essendo imminente il messaggio sulle SUP.

## **3. COMMENTI AI SINGOLI ARTICOLI**

### **Art. 1 cpv. 2**

La scuola cantonale di commercio per certi versi dipende dalla LFFP ma è integrata nella LSMS. Trattandosi di una situazione particolare la si precisa esplicitamente.

### **Art. 2 cpv. 1**

Per scuole assimilabili si intendono le scuole di grado III che non rilasciano una maturità nell'accezione stretta (scuole diploma, scuola propedeutica).

**Art. 2 cpv. 2**

(anche di grado diverso) significa ad esempio infermieri livello 1 e livello 2.

**Art. 3**

Vedasi capitolo 2.3

**Art. 4**

Vedasi capitolo 2.5

**Art. 6 cpv. 1**

(unità capitalizzabili)

Vedasi capitolo 2.8

**Art. 7 cpv. 1**

(eccezioni al calendario scolastico)

Sono dettate da particolari esigenze professionali, ad esempio per la formazione di giardiniere, oppure dalle direttive della CRS di durata della formazione.

**Art. 7 cpv. 2**

(insegnamento a blocchi)

A Locarno è stata fatta una prima esperienza completa sul ciclo di 4 anni ed è in preparazione un rapporto.

"Insegnamento al sabato"

È una possibilità alla quale non si può rinunciare, che viene comunque utilizzata con molta circospezione e che è offerta anche a diverse scuole professionali e non soltanto per gli apprendisti, frequentate accanto all'esercizio di una professione (SSQEA, ST di Bellinzona, futura SSIG).

**Art. 8 cpv. 1**

Vedasi capitolo 2.7 ,

**Art. 8 cpv. 3**

Modifica del testo del messaggio, per non penalizzare finanziariamente ad esempio il docente che perde il posto di lavoro o vi deve rinunciare per motivi indipendenti dalla sua volontà.

**Art. 9 del messaggio**

Lo stralcio dell' art. 9 del messaggio crea un vuoto per quanto concerne la delega parziale attualmente esistente per gli impiegati di commercio e vendita e per questo l' articolo viene in parte ripreso nell' art. 14 cpv. 4.

**Art. 10**

Vedasi capitolo 2.6 .

**Art. 13 cpv. 2 del messaggio**

Stralcio, in analogia allo stralcio dell' art. 9. .

**Art. 12 cpv. 2**

"materiale individuale"

È tutto ciò che resta di proprietà dell' allievo è materiale individuale, mentre ciò che non resta di proprietà dell' allievo non è tale, ad esempio il materiale usato nelle esperienze di laboratorio.

**Art. 12 cpv. 3**

Vedasi capitolo 2.9 .

**Art. 13 cpv. 2**

Per persone maggiorenni si intendano in questo contesto persone non in possesso di un attestato di capacità.

**Art. 14**

A seguito della soppressione dell' art. 9 del messaggio si rendono necessarie alcune modifiche, che con una formulazione concisa riprendano l' art. 168 della legge della scuola del 1958.

**Art. 14 cpv. 4**

(alle associazioni).

Nel caso della delega della formazione nei settori del commercio e della vendita, vigeva una certa inadempienza dal momento che l' art. 168 cpv. 1 della Legge del 1958 termina "...chiamando a collaborarvi i datori di lavoro e gli impiegati su base di parità".

Inadempienza eliminata in occasione della penultima revisione della convenzione, dal momento che la delega dell' insegnamento è ora data alla SSIC ma con il concorso anche della Camera di commercio, dell' industria e delle arti e mestieri.

**Art. 15**

In questo articolo ed in quelli successivi si pone un problema di fondo, tra quanto faccia senso mantenere nella legge e quanto debba essere demandato a regolamento.

La Commissione ha ritenuto opportuno riprendere certi principi presenti nei DL.

**Art. 16,17 e 18**

La questione delle ammissioni e del numero chiuso viene regolata sotto un unico cappello (art. 13, vedasi capitolo 2.4).

Per le diverse scuole vengono date e delle indicazioni generali sul tipo di formazione svolta e sui titoli conseguiti.

**Art. 19 cpv. 4**

Il corso biennale sarà istituito se vi è l' esigenza.

**Art. 21**

L' articolo proposto dalla Commissione si suddivide in due capoversi cpv. 1: modifica dei nomi delle scuole in sintonia con la Confederazione cpv. 2: Introduzione della possibilità di organizzare le scuole a tempo pieno o in parallelo all' esercizio di una professione.

**Art. 22**

Vedasi capitolo 2.4 .

**Art. 29**

Il termine habitat - contemplato anche dai dizionari italiani - descrive l' ambiente tanto urbano quanto interno, in senso estensivo.

Descrive il complesso delle condizioni ambientali, delle strutture e dei servizi che caratterizzano un' area di insediamento umano

**Art. 33**

Si è provveduto ad una riformulazione dell' articolo, in funzione anche di un ordine razionale delle attività, che costituiranno il mandato della SUP. Le scuole professionali potranno ambire ad essere integrate sotto il cappello SUP.

Per il momento nel progetto a livello dipartimentale le scuole che a corto termine diventeranno SUP sono quattro:

- la STS con due dipartimenti ;
- la SSQEA;
- la SSAA;
- la Scuola per operatori sociali ridenominata Scuola di lavoro sociale.

**Art. 34**

Trattandosi di norme transitorie, la Commissione ritiene opportuno porre qualche limite nel legiferare, da momento che la legge vera e propria della SUP sta per essere licenziata.

La modifica del cpv. 1 dell' art. 33 del testo del messaggio lascia aperta la possibilità di rapporti di diritto pubblico o privato. Si opta inoltre per lo stralcio dell' art. 33 cpv. 2 del testo del messaggio, essendo imminente il messaggio sulle SUP.

## 4. CONCLUSIONI

La realtà della formazione professionale, con 400 professioni di cui 110 insegnate anche in Ticino, è sicuramente complessa e difficilmente riducibile a dei denominatori comuni.

Basti pensare alla responsabilità: delle scuole che è, a dipendenza dei casi, del Cantone, dell' UFIAML, della CR, della SSIC.

Accettando questa legge settoriale si regola sul piano cantonale la base legale per le diverse scuole professionali.

\* \* \* \* \*

La Commissione speciale scolastica invita il Parlamento a voler aderire al disegno di legge sulle scuole professionali allegato al presente rapporto.

**Per la Commissione speciale scolastica:**

Monica Duca Widmer, relatrice

Adobati-Agustoni -Bernasconi -Bordogna -

Carobbio K., con riserva - Cotti - Ermotti-

Lepori Ferrari Mario - Menghetti - Morisoli -

Nova - Quattrini - Righetti - Simoneschi-

Cortesi - Zappa.

Documenti citati nel testo del rapporto e allegati al presente:

[1] Leggi e decreti legislativi abrogati con la nuova legge, DIC, 23.5.1996;

[2] Condizioni d' ammissione attualmente in vigore, DIC, 6.5.1996;

[3] Elenco degli obblighi, Commissione federale di maturità professionale, 10.3.1994;

[4] Confronto dei costi di formazione di alcune professioni, DIC, marzo 1996.

Disegno di

**LEGGE**

sulle scuole professionali.

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 17 giugno 1996 n. 4374 R della Commissione speciale scolastica,

**decreta:**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### Scopo

1 La presente legge si applica:

- a) alle scuole professionali contemplate dalla Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 (in seguito LFP);
- b) alle scuole che preparano a professioni di competenza cantonale, segnatamente le professioni sanitarie e sociali.

2 La Scuola cantonale di commercio quadriennale è disciplinata dalla Legge sulle scuole medie superiori.

3 Le denominazioni personali e professionali usate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile.

### **Articolo 2**

#### Organizzazione

1 Le scuole professionali si suddividono in scuole di grado secondario, successive all'obbligo scolastico, e scuole di grado terziario, o superiori, successive alla maturità professionale o assimilabili.

2 Il Consiglio di Stato riunisce scuole o sezioni di contenuto affine, anche di grado diverso, in istituti scolastici unici per una gestione più razionale.

3 A dipendenza del numero e della provenienza degli allievi e della loro diversificazione professionale, il Consiglio di Stato può organizzare le scuole di grado secondario in sedi regionali.

### **Articolo 3**

#### Nuove scuole

1 Per rispondere all'evoluzione delle professioni, il Consiglio di Stato può trasformare le scuole elencate nella presente legge istituendo, sospendendo o chiudendo singoli curricula.

2 Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.

### **Articolo 4**

#### Vigilanza

1 La vigilanza è esercitata dal Dipartimento e dagli organi d'istituto ai sensi della Legge della scuola.

2 Il Consiglio di Stato può istituire commissioni di vigilanza per singole professioni, gruppi di professioni, scuole o istituti scolastici, comprendenti rappresentanti delle associazioni professionali o di categoria.

### **Articolo 5**

#### Regolamenti

1 Il Consiglio di Stato adotta per ciascuna scuola o gruppo di scuole un regolamento che precisa l'organizzazione, la vigilanza, l'ammissione, la frequenza, i programmi, la promozione, gli esami e i diplomi o gli attestati rilasciati.

2 I regolamenti devono attenersi alle disposizioni federali, intercantionali o convenzionali, e per il resto perseguono le migliori possibilità di riconoscimento fuori Cantone dei titoli di studio o professionali rilasciati.

3 Fatte salve le competenze in materia di spesa e riservata l'approvazione degli organi di vigilanza, materie e programmi d'insegnamento, opzioni, modalità di ammissione, di promozione e d'esame possono essere delegate al regolamento interno e ai piani di studio elaborati dagli istituti.

### **Articolo 6**

#### Corsi

1 Ogni istituto organizza, secondo necessità, con la collaborazione delle associazioni professionali e con il prelievo di tasse di frequenza, dei corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di riqualificazione e di reinserimento, adottando ove possibile il principio delle unità capitalizzabili.

2 Presso ogni istituto possono essere organizzati corsi di pretirocinio, di preparazione o propedeutici, segnatamente in presenza di una sufficiente domanda di allievi provenienti da curricula non coordinati e interessati a conseguire i requisiti d'ammissione.

3 Alle istituzioni pubbliche o private d'interesse pubblico che organizzano corsi di pretirocinio, lo Stato può accordare un contributo pari al massimo a quello riconosciuto dalla Confederazione.

### **Articolo 7**

#### Calendario

1 Il calendario scolastico si applica alle scuole professionali con le eccezioni dettate da disposizioni federali o intercantionali o da convenzioni, oppure da particolari esigenze della formazione professionale.

2 L'insegnamento può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi, ed essere impartito, per particolari esigenze, anche al sabato.

### **Articolo 8**

#### Docenti

1 I docenti delle scuole professionali vengono di regola abilitati e aggiornati dall' istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale, rispettivamente dalla Scuola superiore per le formazioni sanitarie.

2 Durante l'abilitazione i docenti sono retribuiti secondo disposizioni del Consiglio di Stato.

3 In caso di cessazione volontaria o per colpa propria all' insegnamento prima di sei anni dal termine dell'abilitazione, può essere chiesto, ai docenti che hanno beneficiato di retribuzione durante la medesima, il rimborso delle spese secondo regolamento o accordi preventivi.

#### **Articolo 9**

##### Scuole sociosanitari

1 L'ammissione e la frequenza delle scuole sociosanitarie può essere subordinata al controllo della salute dell' allievo, tramite medici fiduciari, e al rispetto delle misure di prevenzione sanitaria.

2 I regolamenti e i piani di studio definiscono in particolare lo statuto dell' allievo, segnatamente in materia di assicurazioni, congedi, orari e turni di lavoro.

3 Il diploma rilasciato da una scuola professionale sociosanitaria abilita all' esercizio della rispettiva professione nel Cantone, riservate le disposizioni in materia d' esercizio indipendente delle professioni sanitarie.

4 Gli allievi delle scuole sociosanitarie ricevono, nei casi di particolare interesse pubblico, una retribuzione fissata dal Consiglio di Stato, ad esclusione dei periodi di prevalente insegnamento teorico e teorico pratico a scuola.

#### **Articolo 10**

##### Maturità professionale

1 La maturità professionale si ottiene attraverso un tirocinio concluso con l' esame finale e una formazione approfondita di cultura generale in una scuola media professionale, oppure attraverso la frequenza di una scuola professionale assimilabile e un' adeguata pratica professionale.

2 Essa permette l' ammissione alle scuole professionali superiori e alle scuole universitarie professionali, o di seguire corsi di preparazione agli esami professionali e professionali superiori.

3 E' istituita la maturità professionale di diritto cantonale, analoga alla maturità professionale di diritto federale, per le professioni non regolate dalla legge federale.

## **TITOLO II - SCUOLE PROFESSIONALI SECONDARIE**

#### **Articolo 11**

##### Scuole

Sono scuole professionali secondarie;

a) le scuole professionali artigianali e industriali (SPAI), le scuole professionali commerciali (SPC) e le scuole medie professionali (SMP);

b) le scuole d' arti e mestieri (SAM) e la scuola d' arte applicata (SAA);

c) le scuole medie di commercio (SMC);

d) le scuole di diploma e i corsi di livello secondario delle scuole sociosanitarie.

#### **Articolo 12**

##### Gratuità

1 L' insegnamento è gratuito per gli allievi domiciliati nel Cantone o che sono a tirocinio o fanno pratica presso un' azienda con sede nel Cantone.

2 I libri di testo e il materiale scolastico individuale sono a carico degli allievi.

3 Il Cantone assume le spese di viaggio con mezzi pubblici degli allievi delle SPAI, delle SPC e delle SMP con contratto di tirocinio, di pretirocinio, di formazione empirica o di tirocinio pratico, il cui domicilio e il cui luogo di tirocinio distano oltre cinque chilometri dalla sede della scuola.

#### **Articolo 13**

##### Ammissione

1 Alle SMP, ai curricula di maturità delle SAM e della SAA, alle SMC e alle scuole di diploma sono ammessi gli allievi con la licenza dalla scuola media che soddisfano le condizioni di ammissione alle SMS o che raggiungono una media qualificata con al massimo un' insufficienza inferiore alla nota 3; gli altri candidati devono sottoporsi ad un esame.

2 Impiegati e operai qualificati o persone maggiorenni sono ammessi alle stesse scuole con una nota complessiva d' esame finale di tirocinio specifica o, per decisione delle direzioni, sulla base di altre loro qualifiche.

3 Se il numero dei candidati è superiore a quello dei posti di formazione, il Consiglio di Stato può decidere di regolare l' ammissione con esami di graduatoria.

#### **Articolo 14**

##### SPAI e SPC

1 Le scuole professionali artigianali e industriali e le scuole professionali commerciali assicurano l' insegnamento obbligatorio agli apprendisti che compiono un tirocinio retto dalla LFP, compresi i giovani che seguono un pretirocinio, una formazione empirica o un tirocinio pratico.

2 Alle condizioni prescritte dalla LFP, l' apprendista può seguire, gratuitamente e senza deduzione di salario, corsi facoltativi e corsi di ricupero per la durata massima di mezza giornata per settimana, calcolata sull' arco del tirocinio.

3 La frequenza scolastica complessiva non può superare la durata media di due giorni per settimana, calcolata sull' arco del tirocinio.

4 Il Consiglio di Stato può delegare alle associazioni professionali l' insegnamento obbligatorio e facoltativo agli apprendisti del commercio e della vendita, fissando per convenzione le modalità della delega.

#### **Articolo 15**

##### SMP

1 Le scuole medie professionali, istituite presso le SPAI e le SPC, preparano al conseguimento della maturità professionale gli apprendisti che le frequentano durante il tirocinio o dopo il medesimo, a tempo pieno o parallelamente all' esercizio di un' attività.

2 L' apprendista che adempie le condizioni d' ammissione e di frequenza ha il diritto di seguire la scuola media professionale.

#### **Articolo 16**

##### SAM

1 Le scuole d' arti e mestieri assicurano la formazione di base a tempo pieno in professioni disciplinate da regolamenti federali di tirocinio, permettendo nel contempo di conseguire la maturità professionale.

2 Fra la scuola e il rappresentante legale dell' allievo viene stipulato un regolare contratto di tirocinio.

3 La formazione pratica può comprendere un periodo di attività presso un' azienda idonea, concordato tra quest' ultima e la direzione della scuola.

#### **Articolo 17**

##### SAA

La scuola d' arte applicata è organizzata analogamente ad una scuola d' arti e mestieri per la formazione di base in professioni dell' industria artistica e delle arti figurative.

#### **Articolo 18**

##### SMC

1 Le scuole medie di commercio impartiscono la formazione di base in tre anni a tempo pieno, permettono di conseguire il diploma di commercio con il titolo di impiegato qualificato e possono prevedere il conseguimento della maturità professionale commerciale.

2 Il Consiglio di Stato propone alla competente autorità federale il riconoscimento dell' esame finale di una scuola media di commercio privata quando lo giustificano l' utilità pubblica, l' ammissione per tutte le persone che soddisfano i requisiti di formazione preliminare, la qualità dei programmi e la qualificazione degli insegnanti.

3 Il Consiglio di Stato può organizzare esami cantonali per gli allievi di scuole private il cui esame finale non è riconosciuto dall' autorità federale.

#### **Articolo 19**

##### Scuole di diploma

1 Le scuole di diploma preparano alla successiva formazione di base in una professione sanitaria o sociale, tramite un curriculum triennale a tempo pieno, e possono prevedere il conseguimento di una maturità professionale cantonale.

2 Il diploma rilasciato all' allievo che supera gli esami finali abilita all' ammissione ai corsi delle scuole sanitarie e sociali superiori, secondo i rispettivi piani di studio.

3 Accanto al curriculum triennale è istituito un corso propedeutico di un solo anno per gli allievi che intendono accedere a scuole sanitarie e sociali di grado secondario.

4 Per adulti che intendono conseguire il diploma o prepararsi agli esami di ammissione alle scuole sanitarie e sociali è istituito un corso biennale da frequentare accanto all' esercizio di un' attività professionale.

#### **Articolo 20**

##### Scuole sociosanitarie

1 Le scuole di cui agli artt. 29-31 assicurano l' insegnamento, a tempo pieno o con tirocinio in azienda, per le seguenti formazioni di grado secondario:

- a) aiuto familiare;
- b) assistente di cura;
- c) assistente di studio medico;
- d) assistente di studio veterinario;
- e) assistente geriatrico;
- f) laboratorista medico.

## **TITOLO III - SCUOLE PROFESSIONALI SUPERIORI**

### **Articolo 21**

#### Elenco

1 Sono scuole professionali di grado terziario, o superiori:

a) le scuole specializzate superiori ai sensi della LFP:

1. le scuole dei tecnici (ST),
2. la scuola superiore d'informatica di gestione (SSIG),
3. la scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT),
4. la scuola tecnica superiore (STS),
5. la scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA),
6. la scuola superiore d'arte applicata (SSAA);

b) le scuole professionali sociosanitarie, per le formazioni di grado terziario, o superiore:

1. la scuola in cure infermieristiche,
2. la scuola superiore di lavoro sociale,
3. la scuola medico - tecnica;

c) la scuola superiore per le formazioni sanitarie, che provvede alla formazione dei quadri e degli insegnanti delle professioni sanitarie;

d) il corso di giornalismo, che prepara alle carriere professionali nel giornalismo.

2 Nelle scuole professionali superiori i corsi possono essere organizzati per la frequenza a tempo pieno o parallela all'esercizio di un'attività professionale.

### **Articolo 22**

#### Ammissione

1 Alle scuole professionali superiori sono ammessi di regola senza esami i titolari di una maturità professionale federale o cantonale affine all'indirizzo di studi scelto; altri candidati devono soddisfare condizioni particolari o sottoporsi ad esame.

2 Se il numero dei candidati è superiore a quello dei posti di formazione, il Consiglio di Stato può decidere di regolare l'ammissione con esami di graduatoria.

### **Articolo 23**

#### Tasse

Per la frequenza di scuole professionali superiori i regolamenti possono prevedere tasse scolastiche a parziale copertura dei costi dedotti i contributi pubblici, e nei limiti concordati intercantionalmente.

### **Articolo 24**

#### ST

Le scuole dei tecnici formano quadri in grado di assumere compiti tecnologici e funzioni dirigenziali a livello medio, segnatamente:

- a) tecnici dell'abbigliamento;
- b) tecnici dell'edilizia;
- c) tecnici dell'elettronica, della meccanica e dei processi aziendali.

### **Articolo 25**

#### SSIG

La Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) forma quadri e specialisti d'informatica e rilascia il diploma di (informatico di gestione SS).

### **Articolo 26**

#### SSAT

1 La Scuola superiore alberghiera e del turismo forma operatori specializzati in grado di assumere compiti dirigenziali nelle aziende turistiche, alberghiere e in economie domestiche collettive.

2 La scuola si articola segnatamente nelle sezioni per:

- a) gestori del settore alberghiero (SSGSA);
- b) operatori specializzati del turismo (SSST);
- c) segretari d'albergo (SSA).

3 I diplomati ottengono il titolo rispettivamente di (albergatore ristoratore SS), (specialista di turismo SS) e (segretario d'albergo).

### **Articolo 27**

#### STS

1 La scuola tecnica superiore forma ingegneri e architetti tramite:

- a) un ciclo propedeutico di tre anni, gli ultimi due dei quali nella forma della pratica di disegnatore del genio civile o di disegnatore edile;
- b) una scuola d'ingegneria della durata di 3 anni, suddivisa nelle sezioni di:
  1. ingegneria civile,
  2. architettura,

3. informatica,
4. elettrotecnica.

2 Lo studente che supera l' esame finale ottiene il diploma rispettivamente di:

- a) (ingegneria civile STS);
- b) (architetto STS);
- c) (ingegnere in informatica STS);
- d) (ingegnere in elettrotecnica STS).

#### **Articolo 28**

##### SSQEA

1 La Scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione conferisce, in un ciclo di sei semestri a tempo pieno o di otto da frequentare parallelamente all' esercizio di un' attività formativa, le competenze per assolvere compiti impegnativi di gestione aziendale nel l' economia e nel l' amministrazione

2 La Scuola rilascia il diploma di (economista aziendale SSQEA).

#### **Articolo 29**

##### SSAA

1 La Scuola superiore d' arte applicata forma specialisti nei campi della comunicazione visiva e dell'habitat.

2 La SSAA comprende le sezioni di:

- a) grafica illustrativa;
- b) architettura d' interni;
- c) decorazione murale.

3 diplomati ottengono il titolo di (grafico SSAA), rispettivamente (architetto d' interni SSAA) e (decoratore murale SSAA).

#### **Articolo 30**

##### SCI

La scuola in cure infermieristiche provvede alla formazione di infermieri nei diversi livelli e nelle loro specializzazioni complementari.

#### **Articolo 31**

##### SOS

La scuola superiore di lavoro sociale provvede alla formazione e all' aggiornamento degli operatori attivi nelle istituzioni e organizzazioni sociali pubbliche e private, segnatamente di maestri socioprofessionali ed educatori specializzati.

#### **Articolo 32**

##### SMT

La scuola medico-tecnica provvede alla formazione e all' aggiornamento del personale di riabilitazione e di supporto tecnico alle attività mediche, segnatamente di fisioterapisti e di tecnici in radiologia medica.

## **TITOLO IV - NORME TRANSITORIE PER LA SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE**

#### **Articolo 33**

##### Avvio

1 In funzione della progressiva istituzione della scuola universitaria professionale, nelle scuole professionali superiori, per predisporre il riconoscimento federale, sono avviati:

- a) programmi permanenti di corsi e studi postdiploma e di corsi di aggiornamento per professionisti;
- b) attività di ricerca applicata e sviluppo;
- c) trasferimenti di tecnologie, prestazioni di servizio e contratti di cooperazione con terzi;
- d) corsi di base conformi ai requisiti federali.

2 Le attività di cui al capoverso precedente vengono svolte in collaborazione con gli enti pubblico o privati d' interesse pubblico già operanti in tal senso, in vista della loro integrazione nella scuola universitaria professionale.

#### **Articolo 34**

##### Dipendenti

I dipendenti destinati a confluire nella scuola universitaria professionale sono assunti dal Consiglio di Stato, fra i dipendenti delle scuole professionali superiori quando ne abbiano i requisiti, o altrimenti dall' esterno, tramite rapporto di diritto pubblico o privato.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 35**

##### Entrata in vigore

1 Trascorso il termine per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l' entrata in vigore.

---

## **ALLEGATO**

Modifica e abrogazione di leggi e di decreti legislativi.

### **I.**

La Legge della scuola, del 1° febbraio 1990, è modificata come segue:

#### **Art. 4 cpv. 3**

3 Le scuole postobbligatorie comprendono seguenti ordini: a) le scuole medie superiori; b) la scuola magistrale; c) le scuole professionali.

### **II.**

La (vecchia) Legge della scuola, del 29 maggio 1958 è modificata come segue:

#### **Art. 153-187**

Abrogati.

### **III.**

La Legge sulla formazione professionale, del 24 maggio 1984, è modificata come segue:

#### **Art. 39 e 52 cpv. 2**

Abrogati.

### **IV.**

La Legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, è modificata come segue:

#### **Nuova denominazione - Legge sulle scuole medie superiori campo di applicazione**

#### **Art. 1**

La presente legge si applica:

- a) alle Scuole medie superiori propriamente dette, ossia al liceo e alla Scuola cantonale di commercio;
- b) alla Scuola magistrale;
- c) alla Scuola cantonale di amministrazione annessa alla Scuola cantonale di commercio.

#### **Art 2-5, 7, 12-14, 17-20**

La frase (...e (o) la (della, alla, nella, per la) scuola tecnica superiore ...) è stralciata da tutti i capoversi.

#### **Art. 42-50 e 52-56**

Abrogati.

### **V.**

Il Decreto legislativo circa l' esercizio delle arti liberali nel Cantone, del 7 novembre 1907, è abrogato.

### **VI.**

Il Decreto legislativo riordinante la scuola ticinese di cultura italiana, del 18 maggio 1932, è abrogato.

### **VII.**

La Legge che istituisce la scuola cantonale per infermieri, del 27 febbraio 1952, è abrogata.

### **VIII.**

Il Decreto legislativo concernente l' istituzione, con sede a Bellinzona, di una Scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, è abrogato.

### **IX.**

Il Decreto legislativo concernente l' istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, è abrogato.

### **X.**

Il decreto legislativo concernente l' istituzione di scuole commerciali d' attesa, del 22 marzo 1983, è abrogato.

### **XI.**

Il Decreto legislativo concernente l' istituzione di scuole medie professionali, del 21 maggio 1984, è abrogato.

### **XII.**

Il Decreto legislativo sulla scuola cantonale dei tecnici dell' abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, è abrogato.

### **XIII.**

Il Decreto legislativo concernente l' istituzione della Scuola cantonale di segretariato d' albergo di Bellinzona, del 5 novembre 1984, è abrogato.

### **XIV.**

Il Decreto legislativo concernente la Scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione (SSQEA), del 17 febbraio 1986, è abrogato.

**XV.**

La Legge concernente l' istituzione di un corso di giornalismo, del 16 giugno 1986, è abrogata.

**XVI.**

La Legge sul corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione, del 23 settembre 1991, è abrogata.

**XVII.**

La Legge concernente la scuola superiore d' informatica di gestione, del 18 maggio 1993, è abrogata.

**XVIII.**

La Legge concernente l' istituzione della scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo, del 18 maggio 1993, è abrogata.

**XIX.**

La Convenzione fra il Comune di Lugano e lo Stato del Cantone Ticino, del 2 febbraio 1976, concernente la Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali e la Scuola cantonale dei tecnici dell' abbigliamento industriale, è abrogata.

**Allegato 1**

Leggi e Decreti legislativi abrogati con la legge sulle scuole professionali.

**II.**

Legge della scuola (del 29 maggio 1958)

**Titolo V - Insegnamento professionale**

L federale sulla formazione professionale (LFP) del 19 aprile 1978, art. 27 e segg.

O sulla formazione professionale (OFP) del 7 novembre 1979, art. 22 e segg.

Art.	Marginale	L Scuola	LSP
<u>Capitolo I - Disposizioni generali</u>			
153	Ordinamento		12.21
158	Commissioni di vigilanza e commissioni straordinarie		4
159	Tirocinio		
160	Edifici, arredamenti e spese d' esercizio		
161	Refezione	7	
162	Sussidio per trasferte	7	13.4
163	Materiale di uso generale e materiali di uso personale dell'allievo		13.3
164	Tasse d'iscrizione		13.1
<u>Capitolo II - Corsi per apprendisti</u>			
166	Programma	12	5,14.1
167	Ordinamento		14.1
168	Apprendisti di commercio e venditori		14.4
169	Obbligo della frequenza	56	
171	Dispense e corsi obbligatori		14.2
171 bis	Corsi facoltativi		14.2
<u>Capitolo III - Scuole d'arti e mestieri ( scuole-laboratorio)</u>			
172	Istituzione		16.1
173	Programma e organizzazione	12	16.3
174	Ammissione		13a.1
175	Contratto e durata del tirocinio		16.2
176	Assicurazioni	18	(29.5 Lcfp)
177	Agevolazioni di frequenza	19	

178	Attestato di capacità professionale		
179	Corsi di perfezionamento		6.1
180	Sussidi		(51 Lcfp)

Gli art. 181 - 187 (Capitolo IV, Scuole professionali dei comuni) sono stati abrogati con il DL del 28 giugno 1995.

#### V.

Decreto legislativo circa l' esercizio delle arti liberali nel Cantone (del 7 novembre 1907): già non più pubblicato nella RL con DE del 28 settembre 1993, art.3.

#### VI.

Decreto legislativo riordinante la scuola ticinese di cultura italiana (del 18 maggio 1932).

#### VII.

Legge che istituisce la scuola cantonale per infermieri (del 27 febbraio 1952).

Norme della Croce Rossa Svizzera relative alle formazioni di livello diploma in cure infermieristiche, del 20 giugno 1990.

Art.	Marginale	LScuola	LSP
1	Istituzione e sede		29, 2.3, 16
2	Scopo		29
3	Vigilanza	10.1.d	4
4	Organizzazione	12	5
5	Ammissione		10.1, 21a
6	Durata		5,7
7	Esami: certificati di abilitazione		10.3
8	Autorizzazione al libero esercizio		10.3
9	Diritto applicabile		5,10.2
10	Designazione della sede		2.3
11	Contributi		
12	Regolamento	8	5
13	Norma transitoria		
14	Entrata in vigore		34

#### VIII.

Decreto legislativo concernente l' istituzione, con sede a Bellinzona di una Scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici (del 21 febbraio 1973) LFP del 19 aprile 1978, art. 58.

O del DFEP concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole dei tecnici, del 25 novembre 1992.

Art.	Marginale	LScuola	LSP
1	Istituzione, Direzione	27	23
2	Vigilanza	10.1.d	4
3	Diploma e qualifica		
4	Condizioni di ammissione		5,21a
5	Dispensa dall' esame di ammissione		21a
6	Programma e materiale d'insegnamento	12	5
7	Corpo insegnante	51.2	8
8	Durata		5
9	Esami		5
10	Assicurazioni	18	5
11	Regolamento	8	5
12	Norme sussidiarie		
13	Entrata in vigore		34

#### IX.

Decreto legislativo concernente l' istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano (del 2 febbraio 1976).

Direttive delle CDPE per il riconoscimento dei diplomi delle scuole di diploma, dell'11 giugno 1987.

Art.	Marginale	LScuola	LSP
1	Istituzione		19
2	Direzione e corpo insegnante	27,51.2	8
3	Vigilanza	10.1.d	4
4	Programma	12	5
5	Regolamento	8	5
6	Struttura e durata		5
7	Ammissioni		5,13a
8	Diplomi		5,11.3
9	Norme transitorie		
10	Entrata in vigore		34

### X.

Decreto legislativo concernente l' istituzione di scuole commerciali di attesa ( del 22 marzo 1983): già non più pubblicato nella RL con DE del 28 settembre 1993, art. 3 .

### XI.

decreto legislativo concernente l' istituzione di scuole medie professionali (del 21 maggio 1984)  
LFP del 19 aprile 1978, art.29.

O dell' UFIAML concernente l' organizzazione, le condizioni d' ammissione, la promozione e l' esame finale della scuola media professionale, dell' 8 febbraio 1993.

Art .	Marginale	LScuola	LSP
1	Istituzione		15.1
2	Scopo		15.1
3	Direzione e corpo insegnante	27.1	8
4	Vigilanza	10.1.d	4
5	Programma	12	5
6	Durata		5
7	Ammissioni		5,13a
8	Certificati d' esame		11.1
9	Norme sussidiarie Diplomi		
10	Regolamento e piano di attuazione		5,2.3
11	Entrata in vigore		34

### XII.

Decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell' abbigliamento di Lugano (del 18 giugno 1984).  
LFP del 19 aprile 1978, art. 58.

O concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole dei tecnici del 25 novembre 1992.

Ar t.	Marginale	LScuola	LSP
1	Istituzione		23
2	Direzione e corpo insegnante	27,51.2	8
3	Vigilanza	10.1.d	4
4	Programma	12	5
5	Regolamento	8	5
6	Insegnamento e durata		5
7	Ammissioni		21a
8	Scelta della sezione		5
9	Diplomi		
10	Norme sussidiarie		
11	Norme transitorie e abrogative		
12	Entrata in vigore		34

**XIII.**

Decreto legislativo concernente istituzione della Scuola cantonale di segretariato d' albergo di Bellinzona ( del 5 novembre 1984).

Art.	Marginale	LScuola	LSP
1	Istituzione		25.2
2	Direzione e corpo insegnante	27, 51.2	8
3	Vigilanza	10.1.d	4
4	Programma	12	5
5	Regolamenti	8	5
6	Struttura e durata		5
7	Ammissione		5,21a
8	Diploma		25.3
9	Norme transitorie		
10	Entrata in vigore		34

**XIV.**

Decreto legislativo concernente la Scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione (SSQEA) (del 17 febbraio 1986).

LFP del 19 aprile 1978, art.60.

O del DFEP concernente le esigenze minime per il riconoscimento di scuole superiori per i quadri dell' economia e dell' amministrazione, del 1° giugno 1982.

Art.	Marginale	LScuola	LSP
1	Istituzione		27.1.3
2	Scopo		27.18
3	Sede		
4	Struttura, durata e articolazione		5,7,27.1
5	Regolamenti e programmi	8.12	5
6	Direzione	27	
7	Vigilanza	10.1.d	4
8	Docenti		8(12.3Lord)
9	Ammissione		5,21.a
10	Composizione delle classi		5
11	Frequenza	56	5
12	Esami propedeutici e finali		5
13	Diploma		27.2
14	Autorità di ricorso	92	
15	Disposizioni finali		34

**XV.**

Decreto legislativo concernente l' istituzione di un corso di giornalismo (del 16 giugno 1986).

Art.	Marginale	LScuola	LSP
1	Istituzione		21.d
2	Scopo		21.d
3	Vigilanza	10.1.d	4
4	Direzione	27	
5	Docenti	51.2	8 (12.3 Lord)
6	Struttura del Corso		5
7	Materie e programma		5
8	Ammissioni, esami		5, 21a
9	Diploma		5
10	Entrata in vigore		34

**XVI.**

Legge sul corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione (del 23 settembre 1991): già abrogata, alla conclusione dei corsi, dall' art. 8 della legge che segue.

Art.	Marginale	LScuola	LSP
1	Istituzione, sede e forma		
2	Competenza		
3	Diploma		
4	Vigilanza		
5	Norme sussidiarie		
6	Entrata in vigore		

**XVII.**

Legge concernente la Scuola superiore di informatica di gestione (del 18 maggio 1993) LFP del 19 aprile 1978, art.61.

O del DFEP concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori di informatica di gestione, del 17 agosto 1993.

Art.	Marginale	LScuola	LSP
1	Istituzione, sede e scopo		21.a.2,24
2	Competenza e attività (perfezionamento)		21.2,6.1
3	Direzione	27	
4	Competenza (n. clausus, programma)	12	21a2,5
5	Tassa scolastica		22
6	Diploma		24
7	Vigilanza	10.2.d	4
8	Norma transitoria		
9	Entrata in vigore		34

**XVIII.**

Legge concernente l'istituzione della Scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo (del 18 maggio 1993) LFP del 19 aprile 1978, art.61.

O concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del turismo, del 18 dicembre 1986.

O del DEFP concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole superiori per i gestori del settore alberghiero, del 10 febbraio 1987.

Art.	Marginale	LScuola	LSP
1	Istituzione, sede e scopo		25.1
2	Attività		25.2
3	Regolamento	8	5
4	Tasse scolastiche		22
5	Diploma		25.3
6	Vigilanza	10.2.d	4
7	Norma transitoria e abrogativa		
8	Entrata in vigore		34

Breganzona, 23 maggio 1996 VN/pr

**Allegato 2**

Scuole professionali di grado secondario II - condizioni d'ammissione

Scuole dell'Ufficio della formazione industriale:

	Regola	N. candidati > n. posti
<b>SAMS</b>	Licenza SM	Grad. per tutti in base alla lic.
<b>SAMB</b>	Licenza SM per SMS o esame	Es. di grad. per tutti
<b>SCEAV</b>	Licenza SM per SMS o esame	Es. di grad. per tutti

<b>SMPT-int</b>	Licenza SM per SMS	
<b>SMPT-post</b>	AFC e licenza SM per SMS o AFC ed esame (ev dossier)	
<b>CPSTS</b>	Licenza SM per SMS o esame	

Scuole dell'ufficio della formazione artigianale:

	<b>Regola</b>	<b>N. candidati &gt; n. Posti</b>
<b>SPAI</b>	Proscioglimento OS e CT	
<b>SAA(CSIA)</b>	Licenza SM	Es. di grad. per tutti
<b>SMPArt-in</b>	Prom. dal 1° anno di SAA con licenza SM per SMS e attitudini specifiche	
<b>SMPArt-post</b>	AFC specifico e licenza SM per SMS o esami e attitudini specifiche	

Scuole dell'Ufficio della formazione commerciale:

	<b>Regola</b>	<b>N. candidati &gt; n. posti</b>
<b>SPC</b>	Proscioglimento OS e CT	
<b>SMPC-int</b>	Licenza SM per SMS o esame	
<b>SMPC-post</b>	AFC e nota Eft non < 4.5 e media it,ted., cont. non <4,5 o domanda motivata	
<b>SMC</b>	Licenza SM per SMS o licenza SM e somma qualif. note di it., ted., fr. e mat. (+1 per liv. 2) o esame	
<b>SMC-MPC-int.</b>	Prom. dal 1° anno e somma note di it.,ted., ingl., ec.az., mat.,st. non < 27	
<b>SMC-MPC-post</b>	Diploma imp. qualif. e nota media non < 4,5 o domanda motivata e attività professionale (per 39 sett.)	

Scuole dell'Ufficio della formazione sociosanitaria:

	<b>Regola</b>	<b>N. candidati &gt; noposti</b>
<b>SPPSS</b>	Licenza SM e somma qualif. note di it, mat.,fr.,ted.,sc.nat. (+0,5 per liv.2) e una sola ins. non < 3	
<b>SMT lab. med.</b>	Licenza SM e 10 anni scolarità	Es. di grad. per tutti

Breganzona, 22 maggio 1996 VN/CUF/pr:

**Scuole professionali superiori - condizioni d'ammissione**

Scuole dell'Ufficio della formazione industriale:

	<b>Regola</b>	<b>N. candidati &gt; n. posti</b>

<b>STA</b>		MPT o AFC specifico o n. ed esame o formazione triennale SMS (eccez.) ed esame	1. Tit. MPT 2. Sec. grad. d'esame
<b>SAT</b>		AFC (mur., carp., gess., dis.) e un anno di pratica o promozione 1° anno CPSTS + AFC	
<b>STE</b>	A.t.p	MPT specifica o AFC ed esame	1. Tit. MPT 2. Sec. grad. d'esame.
	Parallela	AFC specifico e 20 ore attività prof. specifica	
<b>STS</b>	Inform.	MPT o ML o dipl. SCC o MPC e 1 anno di pratica sp. o esame ( con AFC specifico, AFC non sp. e 1 anno di pr., SMC e 1 anno di pr., dipl. SCC)	1. Tit. MP 2. Tit. ML 3. AFC
	Elettro	MPT specifica o ML e 1 anno di pratica specifica o dipl. SCC e 1 anno di pratica spec. o AFC specifico e esame	
	Arch. e	MPT (compresi i promossi dal CPSTS	
	Geno civ.	o ML e 1 anno di pratica specifica	

Scuole dell'Ufficio della formazione artigianale:

	<b>Regola</b>	<b>N. candidati &gt; n. posti</b>
<b>SSAA</b>	MPArt. o dipl. SA o ML o MArt e 1 anno di pratica	Es. di grad. per tutti

Scuole dell'Ufficio della formazione commerciale:

	<b>Regola</b>	<b>N. candidati &gt; n. posti</b>
<b>SCSA</b>	AFC specifico o SMC o SCA o attestato SMS o diploma o domanda motivata d' ammissione	

<b>SSIG</b>	MPC o ML tipo E o diploma SCC o esame AFC o esame con ML tipo A,B,C,D e prat. ad. o esame con dipl. SMC e pratica adeguata o domanda d' ammissione motivata
<b>SSQEA</b>	MPC o ML tipo E e 1 anno di pratica o dipl. SCC e 1 anno di pratica o ML e 2 anni di pratica

Scuole dell'Ufficio della formazione sociosanitaria:

	<b>Regola</b>	<b>N. candidati &gt; n. posti</b>
<b>SCI (inf.)</b>	MP o ML o dipl. SPPSS o AFC tr.	Es. di grand. per tutti
<b>SSLS (ES, MSP)</b>	MP o ML o dipl. SPPSS o AFC tr. e un anno di pr.	Es. di grand. per tutti
<b>SMT Tecno rad.</b>	MP o ML o dipl. SPPSS o AFC tr. o 10 scolarità	Es. di grand. per tutti
<b>fisioterapista</b>	MP o ML o dipl. SPPSS o AFC tr.	Es. di grand. per tutti
<b>SSFS</b>	Diploma formazione prof. CRS	Es. di grand. per tutti

Breganzona, 22 maggio 1996 VN /CUF/pr

### **Allegato 3**

#### **COMMISSIONE FEDERALE DI MATURITÀ PROFESSIONALE (CFMP) ELENCO DEGLI OBBLIGHI**

##### **1. Basi legali**

- Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 (LFP art. 27 e 29) ;
- Ordinanza federale sulla formazione professionale del 7 novembre 1979 (OFP art. 25 e 27);
- Ordinanza federale concernente l'organizzazione, le condizioni d' ammissione, la promozione e l' esame finale della scuola media professionale dell' 8 febbraio 1983, modificata il 18 gennaio 1993 (OF/SMP) ;
- Ordinanza federale concernente le forme d' organizzazione delle classi della scuola media professionale del 3 febbraio 1983 ;
- Ordinanze sull'educazione fisica nelle scuole professionali del 14 giugno 1976 (Consiglio federale) e del 1° giugno 1978 (DFEP) nonché le direttive dell' UFIAML concernenti l' insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole professionali del 1° giugno 1978 .

##### **2. Commissione federale di maturità professionale 1)**

###### **2.1 Missione (OF/SMP art. 14i, cpv. 2)**

2.1.1. La Commissione sottopone all' Ufficio federale delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML) la proposta di riconoscimento o di rifiuto della maturità professionale di una scuola media professionale o di una scuola media di commercio, che ne ha fatto istanza per il tramite della competente autorità cantonale, secondo la procedura di cui al punto 3 del presente documento.

2.1.2. A riconoscimento avvenuto, la Commissione assume l' incarico di verificare a scadenze regolari la qualità dell' insegnamento e degli esami finali.

2.1.3. La Commissione organizza esami esterni di maturità professionale.

2.1.4. La Commissione elabora inoltre, all' attenzione dell' UFIAML, le linee direttrici per uno sviluppo futuro della maturità professionale.

###### **1) Qui di seguito: la Commissione**

###### **2.2 Scopo**

Con la sua attività la Commissione garantisce il livello adeguato e uniforme della formazione in tutte le scuole che preparano alla maturità professionale.

###### **2.3 Genere del mandato**

Il mandato della Commissione non si limita a funzioni di controllo e di ispezione. Durante la procedura di riconoscimento, i suoi membri assistono con consigli le scuole che sono state loro affidate e seguono sistematicamente il lavoro di preparazione alla maturità professionale.

### **3. Procedura di riconoscimento 1)**

3.1 Valutazione dell'organizzazione cantonale

3.2 Valutazione dell'organizzazione delle scuole

3.3 Valutazione dell'insegnamento

3.4 Valutazione degli esami finali

3.5 Valutazione delle attività in azienda dei candidati di una scuola media di commercio (SMC+)

3.6 Rapporto intermedio sul riconoscimento

3.7 Proposizione di riconoscimento

### **4. Esami esterni**

#### 4.1 Principio

La Commissione designa tra i suoi membri i responsabili degli esami. Sceglie gli esaminatori e gli esperti e approva le prove d' esame.

Sottopone all' UFIAML la proposta di riuscita o di bocciatura agli esami.

#### 4.2 Organizzazione

L' UFIAML mette a disposizione della Commissione i servizi di un segretariato.

Disposizioni ulteriori saranno regolate da una speciale ordinanza.

-----  
1) I punti 3.1 a 3.6 sono oggetti di una documentazione separata (Allegati)

### **5. Modalità di lavoro**

#### 5.1 Ripartizione del lavoro

Nella misura del possibile, il lavoro è ripartito tra i membri della Commissione tenendo conto delle competenze e dell' esperienza di ognuno

#### 5.2 Attività comuni

Allo scopo di farsi un' immagine completa della scuola da valutare, alcune attività dei membri della Commissione vengono svolte in comune, in particolare la visita alle classi.

#### 5.3 Gruppi d'esperti

Previo accordo con l' UFIAML, la Commissione può far capo a esperti esterni.

#### 5.4 Visita alle scuole

Durante la procedura di riconoscimento ogni scuola viene visitata almeno due volte all' anno Le visite vengono preannunciate all' autorità cantonale e alla direzione della scuola.

#### 5.5 Rapporti e proposte

I membri della Commissione redigono rapporti intermedi, che trasmettono al presidente della Commissione. Il rapporto finale contiene la proposta motivata di riconoscimento federale.

### **6. Indennità**

Ai membri della Commissione sono riconosciute un' indennità giornaliera di fr. 100.--, le spese di trasferta (biglietto ferroviario di 1a classe) e altre spese di pernottamento secondo le tariffe previste dall' amministrazione federale delle finanze.

### **UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO**

Il direttore, .....

Berna, il 10 marzo 1994 4-at/jeb.

### **ALLEGATO AL PUNTO 3 DELL'ELENCO DEGLI OBBLIGHI DELLA COMMISSIONE FEDERALE DI MATURITÀ PROFESSIONALE (CFMP)**

#### **PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO**

#### **3.1 Valutazione dell'organizzazione cantonale**

##### **3.1.1 Basi legali**

- Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 (LFP art. 33) ;
- Programmi quadro per la preparazione alla ;
- Maturità professionale tecnica. ;
- Maturità professionale commerciale ;
- Maturità professionale artistica) ;
- Maturità professionale artigianale) .

##### **3.1.2. Istanza cantonale di riconoscimento**

L' istanza di riconoscimento presentata dalla competente autorità cantonale contiene i documenti sottoelencati. L' UFIAML trasmette l' incarto alla Commissione, che lo esamina tenuto conto dei due aspetti seguenti:

- qualità della documentazione (conforme alle prescrizioni, coerenza interna, fattibilità, ecc.);

- applicabilità (grado di realizzazione, qualità della trasformazione, ecc.).
- 3.1.2.1 Regolamento e programmi di insegnamento (pianificazione dell' ins.) .
- 3.1.2.2 Regolamento degli esami finali .
- 3.1.2.3 Organizzazione delle attività in azienda delle SMC+.
- 3.1.2.4 Qualifiche degli insegnanti .
- 3.1.2.5 Indicazioni sui manuali e sussidi didattici utilizzati .
- 3.1.2.6 Organizzazione della sorveglianza diretta (LFP art. 65, cpv 2) .
- 3.1.2.7 Rapporti delle visite cantonali .

3.2 Valutazione dell' organizzazione interna della scuola .

Il giudizio della Commissione considera in particolare:

### **3.2.1 Organizzazione della scuola di maturità professionale**

- Regolamento ;
- Amministrazione ;
- Direzione ;
- Segreteria ;
- Locali e spazi per l' insegnamento ;
- Biblioteca/medioteca ;
- Attrezzature per l' insegnamento .

### **3.2.2 Organizzazione dell' insegnamento**

Struttura generale:

- Responsabilità e competenze ;
- Struttura della griglia oraria ;
- Piani interni di lavoro ;
- Uso dei mezzi didattici.

Corpo insegnante:

- Composizione;
- Numero;
- Qualifiche scientifiche ;
- Qualifiche pedagogiche ;
- Esperienza aziendale ;
- Aggiornamento professionale ;

Apprendisti/e e studenti/esse:

- Professioni ;
- Numero delle classi ;
- Curricolo scolastico ;
- Numero degli allievi ;
- Totale
- Per classe

- Attività extrascolastiche.

### **3.2.3 Diversi**

- Contatti con l'esterno ;
- con i maestri di tirocinio ;
- con i responsabili delle attività in azienda ;
- con i genitori ;
- con le scuole successive ;
- con l'economia privata (in generale) ;
- con autorità cantonali e federali ;

- Idee e progetti per lo sviluppo futuro della maturità professionale .

### **3.3 Valutazione dell'insegnamento**

I membri della Commissione visitano le classi sistematicamente ed esprimono un giudizio in particolare sui seguenti aspetti:

- Preparazione dell'insegnamento;
- pianificazione globale ;
- pianificazione semestrale ;
- contenuto/livello delle esigenze ;

- Svolgimento

(Cfr. le osservazioni che seguono con la lista dei criteri).

- Esami interni ;
- esaminatori (interni/esterni) ;
- qualità delle prove (forma/contenuto) ;

- qualità delle correzioni (equità di trattamento) ;
- effetto delle correzioni sull' insegnamento ,
- prestazioni degli allievi.

A tale scopo vengono utilizzati criteri di valutazione. Il documento che segue è stato redatto dall'Istitut für Wirtschaftspädagogik (IWP) dell' Università di San Gallo.

- Gestaltung einer Unterrichtseinheit; e può servire da esempio. E' possibile utilizzare altre liste di criteri a condizione che consentano l' espressione di un giudizio sistematico sull' insegnamento.

#### Osservazioni:

1. Conformemente allo spirito che deve informare il lavoro della Commissione secondo il punto 2.3 (pagina 1 dell' elenco degli obblighi), le visite vengono preannunciate.
2. L' autorità cantonale competente e la direzione della scuola sono invitate ad accompagnare le visite.
3. Le osservazioni si fondano su una lista di criteri (esempi allegati) e vengono verbalizzate dagli esperti stessi. I verbali vengono trasmessi al presidente al termine di ogni visita.
4. Le osservazioni positive e negative, espresse dalla Commissione, vengono comunicate all' insegnante visitato. Ciò può avvenire oralmente subito dopo la lezione o per il tramite della direzione della scuola, sulla scorta di comunicazioni orali o scritte di membri della Commissione.
5. La Commissione si preoccupa di ripartire equamente le visite tra gli insegnanti e secondo le materie.
6. Delle osservazioni fatte la Commissione rende edotta la competente autorità cantonale, che metterà al corrente la scuola interessata. Formula raccomandazioni su aspetti negativi accertati e si preoccupa di verificare che le correzioni proposte vengano realmente messe in atto.

### **3.4 Valutazione degli esami finali**

I membri della Commissione si fanno un giudizio sugli esami finali di maturità professionale sulla base dei seguenti criteri, validi sia per le prove scritte, sia per quelle orali:

#### **3.4.1 Esami scritti**

- Organizzazione degli esami ;
- piano degli esami (punto di vista del candidato) ;
- adeguatezza dei locali ;
- sorveglianza ;
- clima generale ;
- coinvolgimento delle scuole universitarie professionali (SUP)<sup>1</sup> ,
- Qualità delle prove ;
- livello delle esigenze ;
- correlazione tra quanto richiesto e insegnamento precedente ;
- correttezza formale ;
- chiarezza della formulazione ;
- adeguatezza del tempo a disposizione per le singole prove ;
- Correzioni;
- responsabilità ;
- criteri ;
- qualità delle correzioni ;
- equità nell' applicazione dei criteri ;
- Prestazioni dei candidati ;

#### **3.4.2 Lavoro d'esame**

- Qualità del lavoro ;
- argomenti proposti ;
- tempo accordato per la redazione ;
- aspetti formali (presentazione, indicazione delle fonti, ecc.) ;
- aspetti fondamentali (sostanza, esattezza, pertinenza, ecc.) ;
- criteri di correzioni ;
- qualità delle correzioni ;
- equità nell' applicazione dei criteri ;

#### **3.4.3 Esami orali**

- Organizzazione degli esami ;
- piano degli esami (punto di vista del candidato) ;
- adeguatezza dei locali ;
- sorveglianza ;
- clima generale ;

-----

1) Ai sensi dell' art. 14g, cpv 2 dell' Ordinanza concernente l' organizzazione, le condizioni di ammissione, la promozione e l' esame finale della scuola media professionale dell' 8 febbraio 1983, modificata il 18 gennaio 1993 .

- Esaminatori / esaminatrici [insegnanti delle SMP/SMC+ secondo l' OF SMP (Art. 14 g, cpv 1)] ;
- formazione degli esaminatori/trici (corsi, esperienze in esami, ecc.) ;
- comportamento in genere (essere ben disposti, ecc.) ;
- rispetti di aspetti formali (durata, verbalizzazione, ecc.) ;
- preparazione (materiale, documentazione, ecc.) ;
- livello generale delle domande ;
- genere delle domande (formulazione, comprensione, applicazione) ;
- tecnica dell' interrogazione (chiarezza delle domande) ;
- durata dell' intervento dell' esaminatore/trice ;
- comportamento in situazione d' esame ;
- attribuzione della nota ;
- confronto tra le prove d' esame ;
  
- Esperti esterni ;
- formazione degli esperti (corsi, esperienza, ecc.) ;
- comportamento generale (essere ben disposti, ecc.) ,
- rispetto di aspetti formali (durata, verbalizzazione, ecc.) ;
- preparazione attrav. gli esaminatori (materiale, documentazione, ecc.) ;
- durata dell' intervento degli esperti ;
- comportamento in situazione d' esame ;
- attribuzione della nota ;
- confronto tra le prove d' esame ;
  
- Prestazioni dei candidati ;

### **3.5 Valutazione delle attività in azienda dei candidati di una scuola media di commercio (SMC+)**

I membri della Commissione devono accertarsi della qualità della sorveglianza che le scuole interessate esercitano sull' attività in azienda dei propri candidati. A tale scopo hanno la facoltà di recarsi in azienda per rendersi conto direttamente della situazione. I punti 2.2 (Scopo) e 2.3 (Genere del mandato) valgono per analogia per le visite aziendali.

I membri della Commissione formulano il giudizio sulla base in particolare dei seguenti punti:

- Organizzazione della formazione in azienda ;
- Rispetto delle prescrizioni di legge (durata, tipo, ecc.) ;
- Compito della scuola ;
- Adeguamento della formazione pratica alla formazione acquisita ;
- Qualifica dei responsabili della formazione pratica ;
- Lavori finali da presentare al termine delle attività in azienda ;

### **3.6 Rapporto intermedio sul riconoscimento**

#### 3.6.1 Visite a scuola

Cfr. punto 3.3, osservazione 3.

#### 3.6.2 Presenza agli esami finali

La presenza agli esami finali è parte del rapporto che gli esperti redigono all' attenzione del presidente della Commissione.

#### 3.6.3 Visita ai candidati di una SMC+ nel periodo di attività in azienda

Il risultato di tali visite è pure parte del rapporto che gli esperti redigono all' intenzione del presidente della Commissione .

#### 3.6.4 Rapporti intermedi e finali

Cfr. punto 5.5 .

---

## **Allegato 4**

Calcolo dei costi di formazione, procedura

### **Premessa**

Gli stipendi del corpo insegnante delle SPAI e della SPC sono calcolati secondo gli stessi parametri, indipendentemente dalla professione degli apprendisti ai quali viene impartita la lezione. Il costo orario d' insegnamento è pertanto indipendente dalla professione dell' apprendista.

Le differenze del costo di formazione nelle diverse professioni sono essenzialmente determinate dai seguenti fattori: numero di allievi per sezione, numero delle lezioni settimanali impartite, durata del tirocinio, costi dei corsi d' introduzione.

Altri fattori, quali il consumo di materiale didattico e l' occupazione di aule speciali (informatica, laboratori, ...) non sono stati considerati nel calcolo, dato che, oltre a risultare difficilmente calcolabili, sono condizionati più

dallo stato di aggiornamento dei singoli programmi d' insegnamento professionale da parte dell' autorità federale che dalle peculiarità della professione.

### Calcolo

- Il costo dell' ora di lezione è stato determinato dividendo la somma dei costi di gestione (1994) delle 5 SPAI e delle 4 SPC, ai quali è stato aggiunto un terzo dei costi di gestione della Divisione della formazione professionale (amministrazione), per il numero delle ore computabili ai fini del contributo federale impartite nelle scuole in questione.

- Moltiplicando il numero delle sezioni nelle singole professioni per i giorni di scuola settimanali (9 ore al giorno per 36,5 settimane per anno scolastico) si ottiene il numero di lezioni impartite per professione durante un anno scolastico (stato anno scolastico 1995/96).

- Il costo annuo delle lezioni (tabella 2) viene determinato moltiplicando il coefficiente calcolato nella tabella 1 per il numero delle ore di lezione per professione.

- Il costo delle lezioni annue moltiplicato per gli anni di durata del tirocinio e diviso per il numero degli apprendisti determina il costo della formazione scolastica per un apprendista durante l' intero periodo di tirocinio. Infine, nell' ultima parte della tabella viene aggiunta la quota parte del contributo cantonale ai corsi d' introduzione, organizzati dalle associazioni professionali.

### Conclusione

Il calcolo dei costi di formazione è stato eseguito in dieci professioni di differenti settori professionali ed è limitato agli apprendisti che seguono il tirocinio in azienda; sono pertanto esclusi gli allievi delle SAM.

La calcolazione dei costi di formazione in tutte le oltre cento professioni esistenti nel Cantone risulterebbe in parecchi casi molto più complessa rispetto alla procedura sopra indicata. Infatti, in alcuni settori professionali (meccanica, arti grafiche, professioni tecniche, ...) e in quasi tutte le professioni con un esiguo numero di apprendisti, la frequenza scolastica è difficilmente traducibile in numero di sezioni.

DFP UA / 03.96-fg

Tab. 1 (1994)

Sede	Uscite 1994	Allievi 1994	Ore CF 1994
Amm., isp., esami (33%)	2'083'476.00		
SPAI Bellinzona	5'469'800.00	827	35'154
SPAI Biasca	2'815'202.00	373	17'018
SPAI Locarno	4'237'309.00	501	24'560
SPAI Trevano	11'792'268.00	1674	67'297
SPAI Mendrisio	2'397'670.00	368	12'751
SPC Bellinzona	2'261'209.00	486	13'506
SPC Locarno	1'544'142.00	283	9'753
SPC Viganello	3'136'958.00	725	21'255
SPC Morbio	1'307'741.00	227	8'730
<b>Totale</b>	<b>37'045'775.00</b>	<b>5'463</b>	<b>210'023</b>
Costo medio per ora-lezione	<u>176.39</u>		

Tab. (1995/96)

Professione	Sezioni	Giorni di scuola settimanali	Ore di lezione
Disegnatore edile	7.00	1.07	2'463.75
Elettronico	4.00	1.07	1'971.00
Estetista	3.00	1.50	985.50
Falegname	13.00	1.00	4'270.50
Fiorista	3.00	1.00	985.50
Meccanico d'automobile	16.00	1.00	7'884.00
Parrucchiere	14.00	1.50	4'599.00
Pittore	6.00	1.00	1'971.00
Posatore di pavimenti	2.00	1.00	657.00
Venditore	14.00	1.29	5'913.00
<b>Costo lezioni annuo</b>	<b>Allievi</b>	<b>Durata tirocinio</b>	<b>Costo formazione</b>

434'580	109	4	15'948
347'664	64	4	21'729
173'832	32	3	16'297
753'271	154	4	19'565
173'832	29	3	17'983
1'390'655	222	4	25'057
811'215	181	3	13'446
347'664	92	3	11'337
115'888	16	3	21'729
1'042991	208	2	10'029

Contr. CI formazione	Costo form. totale
2'553.37	18'501.25
368.56	22'097.54
717.25	17'013.98
4'930.48	24'495.96
731.01	18'713.61
4'889.34	29'946.19
3'264.71	16'710.26
3'701.49	15'038.35
531.08	22'260.06
104.26	10'133.02

**EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE DELLE SCUOLE SANITARIE - 1990/1995**

	1995	1994	1993
<b>SPESE</b>			
Ind. allievi (al netto)	792'720.00	962'729.90	887'471.10
Personale commissioni	8'848.80	3'726.20	6'069.00
Stipendi	4'212'795.00	3'816'679.80	3'653'094.10
Oneri sociali	850'607.45	650'032.90	637'179.00
Corsi aggiornamento	46'818.60	20'681.00	55'728.15
Trasferte	68'481.10	71'305.90	45'333.10
Totale pers.	5'187'550.95	4'568'425.80	4'397'403.55
Beni e servizi mat. didattico e attività culturali	99'210.05	81'338.90	59'641.65
Controllo med. e vaccinazioni	33'745.20	43'485.55	19'202.00
Viaggi allievi	24'388.00	26'188.60	27'092.10
Spese varie	8'147.60	4'151.10	5'266.55
Economato	69'210.40	78'285.10	64'282.20
Totale b & s	234'701.25	233'449.35	175'783.50
Stabili affitti	364'330.40	414'017.40	353'121.15
Manut./ pulizia arredamento	118'652.30	72'185.90	53'474.25
Olio e acqua	4'830.25	7'525.85	4'251.30
Totale stabili	487'812.95	493'729.15	410'846.70
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6'702'785.15</b>	<b>6'258'334.20</b>	<b>5'871'504.85</b>
RICAVI - tasse, quote medici e osp.	504'799.70	335'090.00	273'025.00
<b>SALDO</b>	<b>6'197'985.45</b>	<b>5'923'244.10</b>	<b>5'598'479.85</b>
	<b>1992</b>	<b>1991</b>	<b>1990</b>

<u>SPESE</u>			
Ind. allievi (al netto)	1'353'406.90	986'771.20	626'032.40
Personale commissioni	5'207.70	9'825.00	12'750.00
Stipendi	3'624'850.55	3'202'954.00	2'856'167.40
Oneri sociali	580'529.05	630'932.05	465'754.10
Corsi aggiornamento	53'584.40	54'745.80	84'022.25
Trasferte	52'047.45	68'573.40	76'828.15
Totale pers.	4'316'519.15	3'967'030.25	3'495'551.90
Beni e servizi mat. didattico e attività culturali	57'852.75	65'243.45	64'967.30
Controllo med. e vaccinazioni	20'998.95	20'528.60	24'499.00
Viaggi allievi	8'115.50	21'857.50	11'343.20
Spese varie	6'133.10	6'728.40	5'099.05
Economato	87'468.70	122'649.60	199'511.20
Totale b & s	180'569.00	247'007.55	225'419.75
Stabili affitti	448'998.80	430'524.25	283'757.60
Manut./ pulizia arredamento	20'524.35	19'704.50	22'329.15
Olio e acqua	6'031.40	5'198.55	
Totale stabili	475'554.55	455'427.30	306'086.75
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6'326'049.60</b>	<b>5'656'236.30</b>	<b>4'656'090.80</b>
RICAVI - tasse, quote medici e osp.	57'300.00	68'400.00	77'260.00
<b>SALDO</b>	<b>6'268'749.60</b>	<b>5'587'836.30</b>	<b>4'575'830.80</b>

**EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE DELLE SCUOLE SANITARIE - 1990/1995**

**Costo annuo per allievo (senza l'indennità allievi)**

	<b>1995</b>	<b>1994</b>	<b>1993</b>
<u>SPESE</u>			
Spese per il personale	5'187'550.95	4'568'425.80	4'397'403.55
Beni e servizi	234'701.25	233'449.35	175'783.50
Stabili	437'812.95	493'729.15	410'846.70
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5'910'065.15</b>	<b>5'295'604.20</b>	<b>4'984'033.75</b>
RICAVI tasse quote medici e osp.	504'799.70	335'090.00	273'025.00
<b>SALDO</b>	<b>5'405'265.45</b>	<b>4'960'514.20</b>	<b>4'711'008.75</b>
Allievi	570	501	487
Costo annuo per allievo	9'462.90	9'901.20	9'673.55
Costo annuo per allievo (secondo indice 1995)	9'482.90	10'078.65	9'932.35
	<b>1992</b>	<b>1991</b>	<b>1990</b>
<u>SPESE</u>			
Spese per il personale	4'316'519.15	3'967'030.25	3'495'551.90
Beni e servizi	180'569.00	247'007.55	225'419.75
Stabili	475'554.55	455'427.30	306'086.75
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4'972'642.70</b>	<b>4'669'465.10</b>	<b>4'027'058.40</b>
RICAVI tasse quote medici e osp.	57'300.00	68'400.00	77'260.00
<b>SALDO</b>	<b>4'915'342.70</b>	<b>4'601'065.10</b>	<b>3'949'798.40</b>
Allievi	415	422	415

Costo annuo per allievo	11'844.20	10'903.00	9'517.60
Costo annuo per allievo (secondo indice 1995)	12'560.70	12'029.75	11'141.75

EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE DELLE SCUOLE SANITARIE - 1990/9195

**Costo annuo per allievo (con indennità per allievo al netto)**

	1995	1994	1993
<u>SPESE</u>			
Indennità allievi (al netto)	792'720.00	962'729.90	887'471.10
Spese per il personale	5'187'550.95	4'568'425.80	4'397'403.55
Beni e servizi	234'701.25	233'449.35	175'783.50
Stabili	487'812.95	493'729.15	410'846.70
TOTALE SPESE	6'702'785.15	6'258'334.20	5'871'504.85
RICAVI tasse quote medici e osp.	504'799.70	335'090.00	273'025.00
<b>SALDO</b>	<b>6'197'985.40</b>	<b>5'923'244.10</b>	<b>5'598'479.85</b>
Allievi	570	501	487
Costo annuo per allievo	10'873.70	11'822.85	11'495.85
Costo annuo per allievo (secondo indice 1995)	10'873.70	12'084.75	11'803.40
	<b>1992</b>	<b>1991</b>	<b>1990</b>
<u>SPESE</u>			
Indennità allievi (al netto)	1'353'406.90	986'771.20	626'032.40
Spese per il personale	4'316'519.15	3'967'030.25	3'495'551.90
Beni e servizi	180'569.00	247'007.55	225'419.75
Stabili	475'554.55	455'427.30	306'086.75
TOTALE SPESE	6'326'049.60	5'656'236.300	4'753'090.70
RICAVI tasse quote medici e osp.	57'300.00	58'400.00	77'260.00
<b>SALDO</b>	<b>6'268'749.60</b>	<b>5'587'836.30</b>	<b>4'575'830.80</b>
Allievi	415	422	415
Costo annuo per allievo	15'105.40	13'241.30	11'026.10
Costo annuo per allievo (secondo indice 1995)	16'019.15	14'606.70	12'875.00

UFSS0F04/96